



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (FEDELI)
e con il Ministro della salute (LORENZIN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 2017

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con
annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	15
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	20
Disegno di legge	»	28
Testo della Convenzione in lingua ufficiale facente fede	»	31
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	91

ONOREVOLI SENATORI. – Il mercurio è stato riconosciuto come inquinante globale in grado di produrre rilevanti effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Questa sostanza, presente nell'ambiente sia per effetto di attività umane, sia per effetto di fenomeni naturali, per le sue caratteristiche fisiche e chimiche viene trasportata e, quando emessa in atmosfera, si deposita anche molto lontano dal luogo di emissione, persistendo nell'ambiente. Il mercurio, inoltre, è soggetto a bioaccumulo attraverso la catena alimentare.

Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) ha promosso una serie di studi scientifici per acquisire ogni possibile informazione circa la pericolosità di questo elemento, giungendo alla conclusione che è necessario disporre di uno strumento globale giuridicamente vincolante a livello internazionale perché singole iniziative di Stati o anche di gruppi di Stati non sono efficaci per contrastare la minaccia rappresentata dal mercurio.

Nel febbraio 2009, il *Governing Council* dell'UNEP ha deciso di avviare un negoziato per l'adozione di uno strumento legale vincolante a livello globale sul mercurio.

Nel gennaio 2013 il Comitato negoziale intergovernativo, riunito nella sua quinta sessione, ha trovato l'accordo finale sul testo della Convenzione sul mercurio. Tale testo è stato successivamente posto alla firma il 10 ottobre 2013 nella città di Kumamoto in Giappone e, nella stessa data, è stato sottoscritto anche dall'Italia.

L'obiettivo della Convenzione è la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio. Il testo

della Convenzione prevede misure per ridurre i livelli di mercurio nell'ambiente, contemperando l'esigenza di armonizzazione con le politiche di sviluppo nazionali. Sono previste altresì misure per lo stoccaggio temporaneo del mercurio, per i rifiuti contenenti mercurio e i siti contaminati.

La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

La ratifica della Convenzione non comporta impatti significativi sul nostro sistema produttivo ed economico. Infatti, l'Italia nel corso degli anni si è progressivamente adeguata ai regolamenti europei e alle direttive che regolano, in via diretta o indiretta, ambiti specifici ora sistematicamente coperti dalla Convenzione sul mercurio. Pertanto, si ritiene che le prescrizioni della Convenzione possano essere rispettate secondo le modalità e i tempi previsti, senza significativi oneri per il sistema produttivo ed economico del Paese.

La ratifica dell'Italia avviene in concomitanza con la ratifica da parte dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri della Convenzione di Minamata. Il processo di ratifica a livello di Unione europea prevede l'adozione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione, unitamente ad una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la ratifica della Convenzione stessa da parte dell'Unione europea. Parallelamente, gli Stati membri adottano provvedimenti legislativi di ratifica della stessa secondo i propri ordinamenti.

Il 6 dicembre 2016 è stato raggiunto l'accordo «in prima lettura» sul testo del regolamento che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Minamata. Il 16 dicembre 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea ha approvato il citato testo di compromesso.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Minamata sul mercurio si compone di cinque articoli.

In particolare, gli articoli 1 e 2 riguardano la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Minamata.

L'articolo 3, comma 1, prevede che le funzioni di amministrazione nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni previste dalla Convenzione, nonché di punto focale per lo scambio delle informazioni ivi previste, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 2 prevede un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di ratifica, con il quale sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, relativi alle emissioni di mercurio in atmosfera e ai rilasci nelle altre matrici ambientali, ai fini dell'attività di *reporting* sullo stato di attuazione della Convenzione, da parte dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, nei confronti dell'Unione europea e del Segretariato della Convenzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Tale decreto terrà conto, in particolare, delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ri-

cerca ambientale», volte ad assicurare omogeneità ed efficacia alle attività di controllo della qualità dell'ambiente, anche a tutela della salute pubblica.

L'articolo 4 definisce l'onere finanziario annuo previsto per l'attuazione della Convenzione, sulla base di quanto specificato nella relazione tecnica.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

La Convenzione di Minamata si compone di trentacinque articoli e di cinque annessi che ne costituiscono parte integrante.

Gli articoli 1 e 2 definiscono gli obiettivi e illustrano le definizioni adottate.

L'articolo 3, che riguarda le fonti di approvvigionamento di mercurio ed il commercio, vieta alle Parti di consentire nuove attività estrattive nelle miniere di mercurio a partire dall'entrata in vigore della Convenzione e fissa in quindici anni il termine per le attività in essere nelle miniere pre-esistenti. Inoltre stabilisce che ogni Stato Parte deve impegnarsi a censire ogni deposito di mercurio o di composti di mercurio superiore alle 50 tonnellate metriche. L'articolo fissa anche i criteri per l'esportazione e per l'importazione di mercurio e di composti di mercurio.

L'articolo 4 concerne i prodotti contenenti mercurio e stabilisce che ogni Stato Parte deve prendere misure appropriate per impedire la produzione, l'importazione e l'esportazione dei prodotti contenenti mercurio elencati nella parte I dell'annesso A, con scadenze differenziate nel tempo.

L'articolo 5 regola i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio e stabilisce che ogni Stato Parte deve prendere misure appropriate per impedire l'uso di mercurio o dei suoi composti nei processi produttivi elencati nell'annesso B, a decorrere dalla data ivi specificata, fatta eccezione per i casi in cui uno Stato Parte abbia ottenuto un'esenzione registrata sulla base delle previsioni dell'articolo 6.

L'articolo 6 determina le esenzioni accordabili su richiesta di una Parte, stabilendo che ciascuno Stato Parte o organizzazione regionale per l'integrazione economica può ottenere una o più esenzioni rispetto alle date limite di messa al bando indicate negli annessi A e B, mediante richiesta scritta e motivata al Segretariato.

L'articolo 7 riguarda l'attività estrattiva dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, ove si fa uso di amalgami al mercurio. Ciascuna Parte nel cui territorio si svolge attività estrattiva di oro deve impegnarsi a ridurre, o se possibile eliminare, l'utilizzo di mercurio e dei suoi composti, nonché le emissioni e i rilasci in ambiente derivanti dall'attività estrattiva.

L'articolo 8 è relativo alle emissioni in atmosfera: stabilisce criteri per il loro controllo e, ove possibile, per la riduzione di quelle provenienti dalle fonti indicate nell'annesso D. Per ogni nuova fonte di emissione ciascuna Parte deve mettere in atto il più presto possibile e, comunque entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione, le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali al fine di controllare e ridurre le emissioni.

L'articolo 9 riguarda il controllo e, ove fattibile, la riduzione dei rilasci di mercurio e dei suoi composti nel suolo ed in acqua. Ciascuna Parte deve, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione e successivamente con regolarità, identificare le categorie di fonti responsabili dei rilasci di mercurio e dei suoi composti e adottare le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, secondo le linee guida stabilite dalla Conferenza delle Parti.

L'articolo 10 regola lo stoccaggio temporaneo del mercurio con esclusione di quello contenuto nei rifiuti. Ogni Stato Parte deve adottare opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei suoi composti, per gli usi consentiti

da questa Convenzione, sia effettuato in maniera efficace dal punto di vista ambientale, tenuto conto delle specifiche linee guida che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti.

L'articolo 11 concerne i rifiuti di mercurio così come definiti dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Ciascuna Parte deve adottare misure adeguate affinché i rifiuti di mercurio siano gestiti in modo ecologicamente corretto, recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati unicamente per un utilizzo consentito dalla Convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto.

L'articolo 12 fissa le regole relative ai siti contaminati, stabilendo che ogni Stato Parte deve impegnarsi a sviluppare strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o dai suoi composti. La Conferenza delle Parti svolge un ruolo guida in relazione alla gestione dei siti contaminati.

L'articolo 13 riguarda la gestione delle risorse e il meccanismo finanziario della Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a fornire, secondo le proprie capacità, le risorse per le attività da porre in essere a livello nazionale per l'attuazione di questa Convenzione, in accordo con le politiche nazionali, le priorità, la pianificazione e i programmi.

L'articolo 14 tratta lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologia ai Paesi in via di sviluppo al fine di aiutarli nell'attuazione di questa Convenzione.

L'articolo 15 istituisce un Comitato per promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni della Convenzione e verificarne l'osservanza; tale comitato costituisce un organo ausiliario della Conferenza delle Parti.

L'articolo 16 concerne gli aspetti relativi alla tutela della salute e incoraggia le Parti a identificare i rischi e proteggere la popolazione, promuovere programmi educativi e scientifici con finalità preventive, promuovendo

vere adeguati servizi di assistenza sanitaria per la prevenzione, la cura e l'assistenza alle persone colpite dall'esposizione al mercurio e ai suoi composti. La Conferenza delle Parti promuove la collaborazione con l'Organizzazione mondiale per la sanità (OMS), l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le altre organizzazioni inter-governative rilevanti.

L'articolo 17 è relativo allo scambio tra le Parti di informazioni di tipo scientifico, tecnico, economico e legale relative al mercurio e ai suoi composti, incluse le informazioni tossicologiche, eco-tossicologiche e sulla sicurezza, nonché sulle alternative praticabili in relazione a prodotti contenenti mercurio e ai processi produttivi in cui vengono utilizzati il mercurio o i suoi composti. Prevede inoltre la designazione di un punto focale nazionale quale referente per l'attività di scambio di informazioni.

L'articolo 18 riguarda l'informazione, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e le iniziative che le Parti devono attuare nell'ambito del sistema di istruzione per diffondere la conoscenza relativa agli effetti del mercurio e dei suoi composti sulla salute e l'ambiente.

L'articolo 19 richiede alle Parti di cooperare al fine di sviluppare e migliorare i settori della ricerca e sviluppo per ridurre le emissioni e i rilasci antropogenici di mercurio e dei suoi composti, nonché il monitoraggio dei livelli di mercurio e dei suoi composti nelle popolazioni vulnerabili e nell'ambiente.

L'articolo 20 prevede che le Parti possano realizzare, se lo ritengono opportuno e sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza delle Parti, un piano nazionale di attuazione della Convenzione.

L'articolo 21 concerne l'attività di relazione («*reporting*»). Ogni Parte deve presentare una relazione periodica alla Conferenza delle Parti, per il tramite del Segretariato, sulle misure adottate per l'attuazione della Convenzione e sull'effettività di tali misure.

L'articolo 22 prevede un meccanismo di valutazione dell'efficacia, stabilendo che entro sei anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, con periodicità da determinare, la Conferenza delle Parti valuti l'efficacia della Convenzione.

L'articolo 23 istituisce la Conferenza delle Parti, che rappresenta l'organo decisionale ed esecutivo della Convenzione. In occasione della prima riunione decide e adotta per consenso le regole di procedura e le regole finanziarie che hanno valore anche per gli organi sussidiari, nonché le norme per il funzionamento del Segretariato. La Conferenza delle Parti inoltre ha il compito di monitorare e valutare costantemente l'attuazione della Convenzione.

L'articolo 24 istituisce il Segretariato della Convenzione e ne definisce le funzioni.

L'articolo 25 definisce le modalità per la risoluzione delle controversie.

Gli articoli 26 e 27 regolano rispettivamente le proposte di emendamento del testo della Convenzione e degli annessi.

L'articolo 28 disciplina l'esercizio del diritto di voto.

L'articolo 29 stabilisce le modalità di firma della Convenzione.

L'articolo 30 concerne le modalità di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione.

L'articolo 31 stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

L'articolo 32 sancisce che la Convenzione non può essere oggetto di riserve.

L'articolo 33 definisce le modalità per una Parte di recedere dalla Convenzione.

L'articolo 34 individua nel Segretario generale delle Nazioni Unite il depositario della Convenzione.

L'articolo 35 definisce come paritariamente autentici i testi della Convenzione

nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite conservati presso il depositario.

Di seguito si elencano gli annessi che formano parte integrante della Convenzione di Minamata:

L'annesso A (Prodotti che contengono mercurio) indica quali prodotti non sono soggetti a limitazioni, ad esempio quelli essenziali per usi della protezione civile o militari, o quelli destinati alla ricerca. Nella prima parte dell'annesso, viene fissato al 2020 il termine oltre il quale non potranno essere fabbricati, importati o esportati prodotti come batterie, dispositivi elettronici, lampade, cosmetici, pesticidi, strumenti di misura, etc. contenenti mercurio al di sopra di un determinato valore. Nella seconda parte viene indicata una lista di nove misure riguardanti l'amalgama dentale contenente mercurio, due delle quali dovranno essere adottate obbligatoriamente da ciascuna Parte.

L'annesso B (Processi produttivi in cui si utilizza mercurio o i suoi composti), nella prima parte, fissa le date entro le quali dovranno essere eliminate le tecnologie che prevedono l'uso di mercurio per la produzione di cloro-alcali (2025) e di acetaldeide (2018). Nella seconda parte, sono indicati i limiti per i processi produttivi del monoclo-

ruo di vinile, dell'etilato e del metilato di sodio e di potassio, nonché del poliuretano, ove siano adottate tecnologie che prevedono l'utilizzo di mercurio.

L'annesso C (Attività estrattiva dell'oro a livello artigianale e su piccola scala) fornisce prescrizioni per le Parti sul cui territorio viene svolta attività significativa di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, al fine di ridurre e progressivamente eliminare l'uso di mercurio nel processo di estrazione.

L'annesso D (Lista delle fonti puntuali di emissioni di mercurio e di composti del mercurio in atmosfera) elenca le cinque categorie di impianti individuate quali principali responsabili delle emissioni di mercurio in atmosfera (centrali elettriche alimentate a carbone, caldaie industriali a carbone, processi di fusione e arrostimento per la produzione di metalli non ferrosi, impianti per l'incenerimento dei rifiuti, impianti per la produzione di *clinker* da cemento) per le quali saranno fissati limiti di emissione.

L'annesso E (Arbitrato e procedure di conciliazione) definisce la procedura di arbitrato e quella di conciliazione in caso di controversie tra le Parti.

RELAZIONE TECNICA

1. Quantificazione degli oneri finanziari recati dal provvedimento

Le misure previste dalla Convenzione di Minamata sul mercurio (di seguito "Convenzione") sono in parte già regolamentate dalla legislazione vigente nazionale ed europea e rientrano nelle competenze di diverse Amministrazioni (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute). Le lacune normative ancora esistenti sono state colmate dal regolamento (UE) 2017/852 del 17 maggio 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, propedeutico alla ratifica della Convenzione da parte dell'Unione Europea.

Le attività previste dalla Convenzione che dovranno essere assicurate dalle Parti sono riportate di seguito.

- L'**articolo 3** della Convenzione, inerente alle fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio, prevede il divieto di estrazione primaria (par. 3), ove tale attività abbia inizio successivamente all'entrata in vigore della Convenzione, e non determina oneri finanziari in quanto non risulta alcuna attività di estrazione del mercurio sul territorio nazionale.

Gli inventari degli *stock* di mercurio, previsti dall'art. 3, par. 5, lett. a), e le verifiche previste dall'art. 3, par. 5, lett. b) della Convenzione, relative al corretto smaltimento del mercurio derivante dalla dismissione degli impianti per la produzione di cloro-alcali, saranno realizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Queste funzioni rientrano nell'attività istituzionale ordinaria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e vengono già svolte a legislazione vigente a valere sul capitolo di bilancio n. 2630 ("Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive - missione 18, programma 3 - funzionamento"), e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a valere sul capitolo di bilancio n. 1100 ("Stipendi ed altri assegni fissi al personale a ruolo"), pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I controlli conseguenti alla concessione di deroga al divieto di esportazione di mercurio di cui all'art. 3, par. 6, lettere a) e b) della Convenzione sono disciplinati dalla normativa europea, in particolare dal regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio che abroga il regolamento (CE)1102/2008. Per l'attuazione del presente paragrafo e di quello successivo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge la funzione di Autorità nazionale competente. Queste funzioni rientrano già nell'attività istituzionale ordinaria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e vengono già svolte a legislazione vigente a valere sul capitolo di bilancio n. 2630 ("competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive"), pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'art. 3, par. 8 della Convenzione non consente l'importazione di mercurio da uno Stato non-Parte, fatta eccezione per il caso in cui la non-Parte abbia prodotto una certificazione che attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite. La previsione del paragrafo sopraindicato è inclusa nel regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio che abroga il reg. (CE)1102/2008. Le procedure amministrative relative alla verifica del rispetto delle condizioni indicate dal regolamento europeo non comportano alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, trattandosi di ordinaria attività amministrativa svolta dagli uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cui onere grava sul capitolo n. 2630.

- Le previsioni dell'articolo 4 della Convenzione, concernenti il divieto di produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione di alcuni prodotti contenenti mercurio elencati nell'annesso A, parte I, a decorrere dal 2020, non hanno un impatto significativo, tenuto conto che la legislazione europea vigente è più restrittiva, né determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le scadenze ivi previste rientrano nella vigente normativa di settore (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 27; d.lgs. 4 marzo 2014, n. 27; Reg.(CE) n. 1223 del 30 novembre 2009 e regolamento (UE) n. 528 del 22 maggio 2012).

Quanto previsto dall'annesso A, parte II, relativo alle restrizioni all'uso dell'amalgama dentale contenente mercurio, afferisce alla disciplina già adottata dal Ministero della salute (D.M. 10 ottobre 2001). L'Amministrazione competente ritiene che i requisiti previsti dall'annesso A, parte II, possano essere rispettati in ambito nazionale e non comportino alcun effetto sulla finanza pubblica, in quanto in Italia il settore interessato è in massima parte rappresentato dagli studi professionali.

- L'articolo 5 della Convenzione e l'annesso B individuano una serie di processi produttivi responsabili delle maggiori emissioni e rilasci di mercurio di origine antropica che comunque sono già regolati da normative, sia a livello europeo che nazionale. Si fa presente che in Italia non vi sono impianti attivi per la produzione di cloruro di mercurio, di mercurio monomero, alcolati (metilato ed etilato di sodio e potassio) e acetaldeide. Per quanto concerne la produzione di cloro-alcali con tecnologia a celle di mercurio, in Italia rimane un solo impianto attivo che cesserà la produzione entro il 2017 ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 sulle emissioni industriali, che attua la direttiva 2010/75/UE (IED). Pertanto, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 5 e dall'annesso B della Convenzione non determina alcun effetto dal punto di vista finanziario.
- L'articolo 6 non determina alcun effetto dal punto di vista finanziario, in quanto si tratta di una disposizione che prevede esclusivamente la possibilità per gli Stati Parte di richiedere deroghe rispetto alle date di eliminazione progressiva dell'uso di mercurio nei prodotti e nei processi produttivi di cui agli annessi A e B della Convenzione.
- L'articolo 7 disciplina le attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala. Tale articolo non determina alcun effetto dal punto di vista finanziario, in quanto in Italia non vi è alcuna significativa attività di estrazione di oro.
- L'attuazione degli articoli 8 e 9 della Convenzione, rispettivamente sulle emissioni in atmosfera (di cui si tratta anche nell'annesso D) e sui rilasci nelle acque e nel suolo, non necessita di adeguamenti interni, in quanto il sistema produttivo risulta già sottoposto a normative europee e nazionali più restrittive rispetto a quelle previste dalla Convenzione. Per quanto attiene alle emissioni, è infatti in vigore il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, mentre



per quanto concerne i rilasci, limiti più stringenti rispetto a quanto prevede la Convenzione sono già fissati dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. ambiente). Per quanto riguarda, invece, il monitoraggio finalizzato alla creazione degli inventari delle emissioni, previsti, oltre che dagli articoli in esame, anche dall'articolo 19 della Convenzione, i dati oggi a disposizione del Centro Nazionale di Riferimento sul mercurio del CNR e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale non sono sufficienti a soddisfare gli obblighi previsti dalla Convenzione. Si ritengono pertanto necessari la riorganizzazione e il potenziamento della rete di monitoraggio sul territorio nazionale, sia in termini di dotazione che di numero di postazioni. La competenza relativa al coordinamento delle attività sopra descritte è in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali e Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque. Il completamento della rete di monitoraggio comporta, quindi, nuovi oneri a carico della finanza pubblica, quantificati nel successivo prospetto riepilogativo (punto 2. C).

- Le previsioni degli **articoli 10 e 11** della Convenzione, rispettivamente sullo stoccaggio temporaneo sicuro dal punto di vista ambientale del mercurio e sui rifiuti di mercurio, si rifanno a quanto sancito dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ratificata dall'Italia con legge 18 agosto 1993, n. 340. Più specificamente, lo stoccaggio temporaneo è disciplinato dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche e dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, mentre per quanto concerne i rifiuti, il riferimento normativo è costituito dal regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. La competenza è del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, il cui stato di previsione, ai capitoli 4101, 4111 e 1871, prevede già risorse a ciò dedicate, trattandosi – appunto – di attività già in essere a legislazione vigente.
- L'**articolo 12** della Convenzione, relativo ai siti contaminati da mercurio e dai suoi composti, richiede azioni di valutazione, gestione del rischio e attività di bonifica che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e i competenti organi delle Regioni, sono in grado di svolgere sulla base di quanto previsto dalla Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. n. 152/06. È richiesto solo un impegno aggiuntivo per adeguare la raccolta dei dati inerenti la contaminazione da mercurio dei suoli e delle acque sotterranee, di cui si dà atto al successivo punto 2. C).
- In riferimento all'**articolo 13** della Convenzione, relativo alle risorse finanziarie e al meccanismo finanziario, attualmente viene erogato un contributo ad un apposito fondo mondiale per l'ambiente, denominato "*Global Environment Facility (GEF)*", che viene erogato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze al GEF Trust Fund. Le risorse eventualmente da destinare, su base volontaria, a Paesi con economie in via di sviluppo, in fase di transizione, o piccoli Stati insulari in via di sviluppo, al fine di creare capacità, fornire assistenza tecnica e trasferire tecnologia, sulla base dell'**articolo 14, par. 3**, sono attribuite mediante l'esecuzione di programmi stipulati nell'ambito di accordi internazionali in sede bilaterale e multilaterale di cooperazione allo sviluppo. Le eventuali iniziative che dovessero prevedere la messa a disposizione di risorse a favore dei Paesi in via di sviluppo sono inglobate nelle politiche di cooperazione allo sviluppo attuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mediante le risorse disponibili sul capitolo 2185 del bilancio MAECI, nonché mediante le disponibilità del fondo rotativo per crediti concessionali di cui all'articolo 8 della legge n. 125/2014, escludendo in ogni caso l'utilizzo delle



disponibilità del predetto fondo rotativo per crediti concessionali per trasferimenti a fondo perduto.

- Del Comitato per l'attuazione e la verifica di conformità, di cui all'articolo 15 della Convenzione, che verrà costituito a seguito di una decisione in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti, faranno parte 15 membri: questi saranno scelti nel rispetto di un'equa rappresentanza geografica delle cinque regioni delle Nazioni Unite. Pur trattandosi di una difficile previsione, tenendo presente che ad oggi non sono ancora previste le norme di procedura del Comitato (che verranno decise solo in occasione della seconda riunione delle Parti) e considerando che l'Italia fa parte del gruppo WEOG (Western European and Others Group), di cui fanno parte ben 28 Paesi, si ha ragione di ritenere che la possibilità che venga eletto un rappresentante italiano in seno al Comitato sia improbabile. D'altro canto, al momento non si prevede di candidarsi per una tale posizione e, in futuro, una scelta del genere si potrebbe effettuare solo in presenza di risorse disponibili a legislazione vigente.
- Le attività previste dall'articolo 17 della Convenzione, relative allo scambio di informazioni tra le Parti concernenti dati scientifici (in particolare sulle alternative al mercurio), tecnici, legali, epidemiologici, vengono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con le altre amministrazioni ed enti competenti. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvarrà, inoltre, del contributo di enti scientifici e di ricerca che dovranno assicurare, tra l'altro:
 - l'aggiornamento su base annuale degli inventari delle emissioni di mercurio e dei suoi composti;
 - lo sviluppo e la standardizzazione di metodi per la misura delle concentrazioni di mercurio nelle emissioni derivanti dai maggiori impianti industriali;
 - le attività inerenti la raccolta, la validazione, il *reporting* e la divulgazione dei dati e delle informazioni tecnico-scientifiche inerenti il mercurio e i suoi composti, anche in relazione ai criteri e ai formati che verranno stabiliti dalla prima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione.

Le attività sopra indicate comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica quantificati nel successivo prospetto riepilogativo (punto 2. C).

- Gli adempimenti previsti dagli articoli 16 e 18 della Convenzione, riguardanti le attività di informazione al pubblico, sensibilizzazione, elaborazione di programmi di educazione, formazione e prevenzione, sono svolti dai Ministeri competenti. In particolare:
 - le attività di raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni sulle emissioni inquinanti, incluse quelle relative al mercurio e ai suoi composti, sono svolte dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con l'ISPRA, per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 relativo alle emissioni industriali (IPPC). Tali attività non determinano nuovi o maggiori oneri dal punto di vista finanziario, in quanto rientrano nell'ordinaria attività istituzionale della DVA già svolta a legislazione vigente, a valere sui capitoli 1409, 2630, 2701, 2705 e 2717 del bilancio di previsione MATTM, nonché dell'ISPRA, a valere sul capitolo 1100 (bilancio ISPRA).;
 - l'attivazione di programmi di formazione per studenti e cittadini, nonché le attività di informazione e ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e



processi senza mercurio, sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio, verranno finanziate come indicato al successivo punto 2. C).

- Il “piano di attuazione” previsto all’articolo 20 non viene ritenuto necessario, in quanto buona parte degli adempimenti previsti dalla Convenzione è stata attuata con il regolamento europeo sul mercurio n. 2017/852, del 17 maggio 2017. Si precisa che la definizione di appositi piani di attuazione della Convenzione è lasciata alla discrezionalità delle Parti e non costituisce un obbligo per le stesse. Pertanto, le disposizioni dell’art. 20 non determinano alcun effetto dal punto di vista finanziario.

2. Prospetto riepilogativo degli oneri per l’attuazione della Convenzione

Talune attività previste dalla Convenzione, di seguito indicate, non rientrano nell’ordinaria attività della Pubblica Amministrazione dello Stato e, pertanto, comportano nuovi e maggiori oneri rispetto alle risorse attualmente a disposizione.

A) Onere annuale dovuto in qualità di Stato-Parte della Convenzione di Minamata

L’onere relativo al contributo annuale obbligatorio dovuto per l’attuazione della Convenzione, nonché per le attività del Segretariato, istituito ai sensi dell’articolo 24 della Convenzione stessa, viene determinato sulla base del rapporto tra il *budget* annuale approvato dal Segretariato della Convenzione (che attualmente non si conosce, perché verrà approvato in occasione della prima riunione delle Parti), il coefficiente assegnato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a ciascun Paese (*scale of assessments*) e il numero dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione (maggiore è il numero delle Parti, minore sarà l’impegno richiesto a ciascuna Parte in termini di contributo obbligatorio).

Il coefficiente, determinato dalle Nazioni Unite per il 2017, per il nostro Paese è pari a 3,748.

Per analogia con altre convenzioni UNEP (nella fattispecie è stata presa a modello la Convenzione di Rotterdam sul consenso informato preventivo per il commercio di sostanze chimiche pericolose), si prevede che l’onere relativo al contributo annuale obbligatorio possa essere pari a circa: **Euro 160.000**.

B) Onere relativo alla partecipazione alle riunioni negoziali della Convenzione

La riunione della Conferenza delle Parti (art. 23) si tiene con cadenza che sarà stabilita in occasione della prima riunione, presumibilmente ogni due anni, a Ginevra (sede del Segretariato). La delegazione italiana sarà composta da 2 funzionari (di qualifica dirigenziale) e da 2 esperti per gli aspetti ambientali e per quelli relativi alla tutela della salute umana.

La durata della missione per partecipare ad una riunione della Conferenza delle Parti non supera, di norma, i 7 giorni (viaggio compreso).

Stima dei costi medi per 1 persona/giorno.

Ipotizzando che la prima riunione si tenga nel 2017 a Ginevra, sede del Segretariato, e che la durata sia di 7 giorni, le spese saranno suddivise come segue:



- pernottamento: 250 euro
- vitto: 95 euro (tabelle A e B del D.M. 23 marzo 2011)
- spese di viaggio: 1.000 euro (volo A/R)

Spese per la delegazione italiana (quattro persone per sei notti):

- pernottamento: 250 euro x 6 x 4 6.000 euro
 - vitto: 95 euro x 7 x 4 2.660 euro
 - spese di viaggio: 1.000 euro x 4 4.000 euro
- Totale 12.660 euro**

C) Onere di attuazione della Convenzione

Alla luce di quanto indicato nella sezione precedente (punto 1.), nella quale sono stati elencati in dettaglio gli obblighi maggiormente rilevanti che deriveranno dall'entrata in vigore della Convenzione, sono stati identificati i costi che dovranno essere sostenuti per adeguare le strutture nazionali per lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'aggiornamento su base annuale degli inventari delle emissioni di mercurio e dei suoi composti (sia da sorgenti antropogeniche che da sorgenti e processi naturali - cfr. art. 17). Questa attività comprende la riprogettazione della distribuzione delle strutture per rispondere ai fini della Convenzione e il riposizionamento delle strutture esistenti (costo stimato annuo pari a 50.000 Euro);
- l'adeguamento delle dotazioni delle strutture esistenti (fasi iniziali) e il potenziamento della rete (costo stimato pari a Euro 100.000, solo per il 2017);
- il mantenimento e la manutenzione della rete (ivi compresi i costi relativi al raggiungimento dei siti remoti) e la gestione della connettività, validazione ed elaborazione dei dati, etc. (costo stimato annuo pari a Euro 70.000 a decorrere dal 2018);
- la gestione delle attività inerenti la raccolta, la validazione, il *reporting* e la divulgazione dei dati e delle informazioni tecnico-scientifiche inerenti le emissioni di mercurio e dei suoi composti in atmosfera, dei rilasci nel suolo e nelle acque sotterranee, anche in relazione ai criteri e ai formati che verranno stabiliti dalla prima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione - cfr. artt. 8, 9, 12 e 17 (costo stimato annuo pari a 30.000 euro per i dati inerenti alle emissioni in atmosfera e 30.000 euro per i dati inerenti ai rilasci nel suolo e nelle acque sotterranee);
- sponsorizzazione o patrocinio di 2 corsi di formazione per studenti e cittadini in materia di effetti derivanti dall'esposizione al mercurio ed ai suoi composti, inclusa la possibilità di tirocini presso il MATTM ed altri enti di ricerca (costo annuo di € 50.000, da intendersi come limite di spesa autorizzata);
- messa a disposizione di due borse di studio all'anno per la ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio, sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio (costo annuo di € 25.000 x 2 = 50.000 euro. La quantificazione di ciascuna borsa è stata effettuata prendendo come paragone il costo medio annuo di un assegno di ricerca presso il CNR o altri enti simili).

Sulla base della quantificazione dei costi di tali attività, prospettata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA) e dall'ISPRA, si



stima che l'ammontare complessivo sia pari ad Euro 310.000 per il 2017 e pari ad Euro 280.000 a decorrere dal 2018.

Le azioni di ammodernamento della rete di monitoraggio potranno produrre significative e positive ricadute anche sul necessario aggiornamento degli inventari delle emissioni e dei rilasci nazionali, nonché sull'affidabilità della modellistica predittiva dei flussi diffusionali.

Riepilogo stima oneri totali derivanti dalla ratifica

In conclusione, l'onere derivante dalla ratifica della Convenzione di Minamata, è composto dalle seguenti componenti:

A) onere annuale dovuto dall'Italia in qualità di Stato Parte:	euro 160.000
B) onere (ad anni alterni, a partire dal 2017) per la partecipazione alla Conferenza delle Parti:	euro 12.660
C) onere annuale per l'attuazione della Convenzione:	
- per il 2017	euro 310.000
- a decorrere dal 2018	euro 280.000

Quindi, il totale degli oneri sarà suddiviso come segue:

Totale <u>solo</u> per il 2017:	<u>euro 482.660</u>
Totale per il 2018 (valido ad anni alterni):	<u>euro 440.000</u>
Totale per il 2019 (valido ad anni alterni):	<u>euro 452.660</u>

Onere di legge per il primo triennio	2017	dal 2018 (ad anni alterni)	dal 2019 (ad anni alterni)	Stato di previsione
Totale	482.660	440.000	452.660	MATTM

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

28 LUG 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

La ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Minamata (di seguito denominata "Convenzione"), sottoscritta il 10 ottobre 2013, è necessaria per aderire all'iniziativa del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) al fine di contrastare l'emissione in aria e il rilascio nel suolo e nelle acque del mercurio e dei suoi composti, riconosciuti quali inquinanti globali in grado di produrre rilevanti effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

La ratifica della Convenzione consente all'Italia di partecipare a pieno titolo ai lavori della Conferenza delle Parti, organo decisionale della Convenzione, esprimendo il proprio voto in relazione ai programmi e alle attività che saranno di volta in volta decisi.

Si ritiene, dunque, necessario procedere con urgenza alla ratifica della Convenzione, atto peraltro già riconosciuto tra le priorità politiche del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, anche considerato che nell'ambito dell'Unione Europea è in corso il processo legislativo per la ratifica della Convenzione e per l'adeguamento della normativa europea alle disposizioni previste dalla Convenzione stessa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento proposto si inserisce in un quadro normativo nazionale che già regola in buona parte l'attività ivi disciplinata. Di seguito si riporta la normativa italiana ed europea di riferimento in materia che, direttamente o indirettamente, riguarda il mercurio e i suoi composti:

Normativa italiana

- Legge 28 giugno 2016, n. 132 recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";
- D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27 recante "Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio", e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione;
- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";
- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 recante "Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 disciplina le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo



all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (E-PRTR);

- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti);
- D.M. 30 luglio 2008 (Lavoro, Salute e Politiche sociali) recante "Recepimento della Direttiva 2007/51/CE, che modifica la Direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio";
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- D.M. 10 ottobre 2001 (Min. Salute) sul "Divieto di utilizzazione, importazione e immissione in commercio, sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate e precauzioni ed avvertenze da riferire nelle istruzioni per l'uso degli amalgami dentali posti in commercio in Italia";

Normativa europea

- Direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013 che regola l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con basso tenore di mercurio;
- Direttiva 2013/39/UE del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque;
- Regolamento (UE) n. 848/2012/UE del 19 settembre 2012 che modifica l'Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), disponendo il divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e uso dei composti di fenilmercurio come sostanze o in miscele o in articoli, a decorrere dal 10 ottobre 2017;
- Regolamento (UE) n. 847/2012/UE del 19 settembre 2012 che modifica l'Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) disponendo il divieto di commercializzazione di dispositivi di misura contenenti mercurio con decorrenza 10 aprile 2014;
- Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (procedura pic);
- Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, cosiddetta "Direttiva Seveso III", sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- Direttiva 2011/97/UE del 5 dicembre 2011 che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto;
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE;
- Direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 e s.m.i., sulla sicurezza dei giocattoli;
- Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico;



- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2004/107/CE del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

Il 17 maggio 2017 è stato adottato il regolamento 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul mercurio, che recepisce le prescrizioni della Convenzione e abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La legge in esame non ha incidenza diretta su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il disegno di legge è compatibile con i suddetti principi.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non sono stati rilevati atti di rilegificazione e non sussiste la possibilità di delegificazione né di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nessuna proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata presentata a questo riguardo nel corso della XVII Legislatura.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non sono stati ravvisati problemi legati alla compatibilità della Convenzione con l'ordinamento comunitario considerato che, di fatto, i principi contenuti nella Convenzione stessa sono stati



recepiti da parte dell'Unione Europea, mediante il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio del Parlamento Europeo e del Consiglio, che recepisce le prescrizioni della Convenzione e abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008.

L'adozione di tale regolamento è propedeutica alla ratifica della Convenzione da parte dell'Unione europea. Parallelamente, gli Stati membri adottano provvedimenti legislativi di ratifica della stessa secondo i propri ordinamenti.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In merito alla Convenzione in esame, l'Unione Europea ha adottato, già prima della ratifica della stessa, diversi provvedimenti in materia di mercurio e dei suoi composti, richiamati in dettaglio nella precedente parte del documento relativa all'analisi del quadro normativo. Inoltre, come già evidenziato, il 17 maggio 2017 è stato adottato il regolamento 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul mercurio, che recepisce le prescrizioni della Convenzione e abroga il Regolamento (CE) n. 1102/2008.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce ulteriori definizioni rispetto a quelle già in uso.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.



18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non presenta disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Si prevede l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di ratifica, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dati, monitoraggio e controllo svolte sul territorio nazionale, necessario per la piena ed efficace attuazione della Convenzione.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il mercurio è stato riconosciuto come inquinante globale in grado di produrre rilevanti effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Questa sostanza è presente nell'ambiente sia per effetto di attività umane, sia per effetto di fenomeni naturali. Per le sue caratteristiche fisiche e chimiche viene trasportato quando viene emesso in atmosfera e può depositarsi anche molto lontano dal luogo di emissione, persistendo a lungo nell'ambiente. Il mercurio, inoltre, è soggetto a bioaccumulo attraverso la catena alimentare ed è altamente neurotossico. Pertanto, non solo l'ambiente ma anche la salute umana è messa in pericolo dal mercurio e, in particolare, dal metil-mercurio, un composto del mercurio presente negli organismi viventi, in particolare nei pesci che occupano i gradini più alti nella catena alimentare (come tonni, pesci spada, etc.), dove si verifica il fenomeno del bioaccumulo. Anche l'amalgama dentale a base di mercurio costituisce un elemento di preoccupazione per la salute umana e per l'ambiente.

I dati raccolti nell'edizione 2013 del *Global Mercury Assessment* pubblicata dall'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente) confermano che il mercurio rappresenta una seria minaccia per la salute e per l'ambiente anche in considerazione della sua estesa diffusione. Il mercurio è presente come elemento in ambiente e viene emesso in atmosfera per cause naturali, ad esempio a seguito delle eruzioni vulcaniche. Si stima tuttavia che, a partire dalla rivoluzione industriale, le attività umane siano diventate la principale causa di emissioni (*in aria*) e rilasci (*in acqua*) di mercurio, raggiungendo il picco durante gli anni '70 del secolo scorso. Nel 2010 le emissioni di mercurio di origine antropica a livello globale si stima siano ammontate a circa 1960 tonnellate.

Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente ha promosso una serie di studi scientifici per acquisire ogni possibile informazione circa la pericolosità di questo elemento, giungendo alla conclusione che è necessario disporre di uno strumento globale giuridicamente vincolante a livello internazionale, perché singole iniziative di Stati o anche di gruppi di Stati non sono efficaci per contrastare la minaccia rappresentata dal mercurio.



Tra i provvedimenti principali che attualmente regolano i rischi connessi all'inquinamento da mercurio si evidenziano:

Normativa italiana

- Legge 28 giugno 2016, n. 132 recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";
- D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27 recante "Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio", e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione;
- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";
- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 recante "Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 disciplina le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (EPRTR);
- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (Direttiva quadro sui rifiuti);
- D.M. 30 luglio 2008 (Lavoro, Salute e Politiche sociali) recante "Recepimento della Direttiva 2007/51/CE, che modifica la Direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio";
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- D.M. 10 ottobre 2001 (Salute) sul "Divieto di utilizzazione, importazione e immissione in commercio, sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate e precauzioni ed avvertenze da riferire nelle istruzioni per l'uso degli amalgami dentali posti in commercio in Italia";

Normativa europea

- Direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, che regola l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con basso tenore di mercurio;
- Direttiva 2013/39/UE del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque;



- Regolamento (UE) n. 848/2012 del 19 settembre 2012, che modifica l'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), disponendo il divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e uso dei composti di fenilmercurio come sostanze o in miscele o in articoli, a decorrere dal 10 ottobre 2017;
- Regolamento (UE) n. 847/2012 del 19 settembre 2012 che modifica l'Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) disponendo il divieto di commercializzazione di dispositivi di misura contenenti mercurio con decorrenza 10 aprile 2014;
- Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (procedura pic);
- Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, cosiddetta "Direttiva Seveso III", sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- Direttiva 2011/97/UE del 5 dicembre 2011 che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto;
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE;
- Direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 e s.m.i., sulla sicurezza dei giocattoli;
- Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

Si fa presente che, il 17 maggio 2017, è stato adottato il regolamento 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul mercurio, che recepisce le prescrizioni della Convenzione e abroga il Regolamento (CE) n. 1102/2008.

L'intervento regolatorio in esame è da considerarsi quale misura necessaria da adottare ai fini della ratifica della Convenzione di Minamata sul mercurio.

La ratifica della Convenzione non comporta alcun impatto negativo sul nostro sistema produttivo ed economico. Infatti, l'Italia nel corso degli anni si è via via adeguata ai regolamenti europei e alle direttive che regolano, in via diretta o indiretta, ambiti specifici ora sistematicamente coperti dalla Convenzione sul mercurio. Pertanto, si ritiene che le prescrizioni della Convenzione possano essere rispettate secondo le modalità e i tempi previsti, senza significativi oneri per il sistema produttivo ed economico del Paese.



La ratifica dell'Italia avviene in concomitanza con la ratifica della Convenzione di Minamata da parte dell'Unione Europea e di tutti gli Stati membri. Il processo di ratifica a livello di Unione Europea prevede l'adozione di un Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione, unitamente ad una decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la ratifica della Convenzione stessa da parte dell'Unione Europea. Parallelamente, gli Stati Membri adottano provvedimenti legislativi di ratifica della stessa secondo i propri ordinamenti.

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo.

L'obiettivo primario della Convenzione è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dalle emissioni in aria e dai rilasci antropogenici in acqua e suolo di mercurio e dei suoi composti, prevedendo misure per il controllo e, ove possibile, la riduzione delle fonti principali di mercurio nell'ambiente.

Più specificamente la Convenzione prevede il divieto di nuove attività di estrazione di mercurio e la dismissione graduale delle attività estrattive in corso, misure per limitare e, ove possibile, eliminare la produzione, l'importazione e l'esportazione di prodotti contenenti mercurio e suoi composti entro il 2020 (batterie, lampade, taluni dispositivi elettrici ed elettronici, cosmetici, pesticidi, biocidi, antisettici topici, strumenti di misurazione, tutti prodotti inclusi nell'allegato A), nonché misure che portino all'eliminazione progressiva dell'uso di amalgama dentale contenente mercurio.

A livello di processi industriali, la Convenzione individua come fonti principali di emissioni di mercurio in atmosfera e di rilasci nell'ambiente e nelle acque, gli impianti per la produzione di acetaldeide e di cloro-alcali, che dovranno abbandonare l'utilizzo di tecnologie che impiegano mercurio entro, rispettivamente, il 2018 e il 2025. Sono previste altre misure restrittive per gli impianti industriali che producono il mono-cloruro di vinile, i metilati e gli etilati di sodio e di potassio e il poliuretano, finalizzate alla progressiva eliminazione del mercurio dai processi produttivi.

Le Parti dovranno impegnarsi ad applicare le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, così come definite da un gruppo di esperti *ad hoc*, al fine di ridurre e, ove possibile, eliminare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei suoi composti da cinque categorie di impianti:

- centrali elettriche a carbone;
- caldaie industriali a carbone;
- processi di fusione e arrostimento utilizzati per la produzione di metalli non ferrosi;
- impianti per l'incenerimento dei rifiuti;
- impianti per la produzione di clinker da cemento.

Un'altra fonte rilevante di inquinamento da mercurio, soprattutto in alcune aree extra-europee, è rappresentata dall'attività di estrazione dell'oro su piccola scala o a livello artigianale, che le Parti sono chiamate a ridurre e, ove possibile, eliminare.



Altre tematiche coperte dalla Convenzione riguardano la gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti contenenti mercurio e suoi composti, nonché la bonifica dei siti contaminati da mercurio.

La Convenzione prevede che ogni Stato Parte adotti opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei suoi composti, per gli usi consentiti da questa Convenzione, sia effettuato in maniera efficace dal punto di vista ambientale, tenuto conto delle specifiche linee guida che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti.

Ciascuna Parte deve adottare misure adeguate affinché i rifiuti di mercurio siano gestiti in modo ecologicamente corretto, recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati unicamente per un utilizzo consentito dalla Convenzione o per essere smaltiti in modo ecologicamente corretto.

Ogni Stato Parte deve impegnarsi a sviluppare strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o dai suoi composti.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla tutela della salute, le Parti dovranno identificare i rischi e proteggere la popolazione, promuovere programmi educativi e scientifici con finalità di prevenzione.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nella Convenzione è previsto (art. 21) che la Conferenza delle Parti esamini e valuti con continuità le misure poste in essere dalle Parti al fine di attuare la Convenzione, attraverso l'analisi dei dati contenuti nelle relazioni che ciascuna Parte è tenuta a inviare al Segretariato con una periodicità che sarà stabilita in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti. Inoltre, l'art. 22 della Convenzione prevede che la Conferenza delle Parti valuti l'efficacia dell'attuazione della Convenzione, entro e non oltre sei anni dopo la data di entrata in vigore e, in seguito, periodicamente a intervalli da stabilirsi.

Allo scopo di promuovere l'attuazione delle disposizioni della Convenzione, nonché di verificarne l'osservanza, è prevista dall'art. 15 l'istituzione di un comitato per l'attuazione e l'osservanza composto da 15 componenti nominati dalle Parti ed eletti dalla Conferenza delle Parti. Tale comitato costituisce un vero e proprio organo sussidiario della Conferenza delle Parti.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti degli effetti del provvedimento sono le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici di ricerca coinvolti, le organizzazioni internazionali, le associazioni imprenditoriali e di categoria. Indirettamente, invece, è interessata alla normativa proposta tutta la popolazione, in quanto gli obblighi e gli impegni previsti dalla Convenzione prevedono il potenziamento della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti derivanti dall'inquinamento da mercurio e dai suoi composti. Per quanto concerne il settore produttivo, i principali destinatari dell'intervento regolatorio sono:



- il settore petrolifero;
- il settore del cemento;
- il settore energetico;
- il settore chimico;
- il settore siderurgico;
- il settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (batterie, lampade e taluni dispositivi elettrici ed elettronici);
- il settore odontoiatrico;
- il settore dei cosmetici e dei pesticidi;
- il settore della gestione dei rifiuti.

SEZIONE 2- PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Si sono svolte consultazioni con le altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e altri soggetti interessati all'applicazione della Convenzione:

- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
- Ministero della Salute
- Ministero dello Sviluppo economico
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
- Istituto Superiore della Sanità (ISS) - CSC
- Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto sull'Inquinamento Atmosferico
- rappresentanti di associazioni di categorie industriali e singole imprese.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE ("OPZIONE ZERO")

L'Italia è vincolata agli adempimenti della Convenzione per effetto della appartenenza all'Unione Europea. Dal punto di vista degli impegni internazionali e degli obiettivi da raggiungere, non vi sarebbe alcun beneficio nel non intervento, a parte il minor costo relativo alla quota di contributo annuale dovuto in qualità di Stato Parte della Convenzione. Di contro, la mancata ratifica della Convenzione comporterebbe l'impossibilità di svolgere un ruolo attivo in seno alla Conferenza delle Parti, inclusa l'impossibilità di esercitare il diritto di voto, potendo prendere parte ai lavori solo in qualità di Paese osservatore. Inoltre, non ratificare la Convenzione emarginerebbe l'Italia dal novero dei Paesi in prima linea nella lotta per la protezione della salute umana e dell'ambiente nel contesto delle Nazioni Unite e tra i Paesi membri dell'Unione Europea.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI: ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non si ravvisano opzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI



Dal punto di vista degli oneri amministrativi e dell'impatto che l'entrata in vigore della Convenzione potrà avere sulle piccole e medie imprese, si ritiene che i benefici per l'intero sistema Paese siano superiori ai costi. A parte l'evidenza dei vantaggi per la salute pubblica e per la tutela dell'ambiente, si ritiene che favorire processi industriali e prodotti privi di mercurio e dei suoi composti consenta notevoli risparmi di spesa sia sotto il profilo sanitario, sia rispetto alla necessità di procedere a interventi di risanamento ambientale e bonifica dei siti contaminati. Per quanto concerne il settore industriale, sviluppare o adottare processi, tecnologie (in molti casi già oggi disponibili e praticabili) privi di mercurio consentirà ai diversi comparti di porsi all'avanguardia sul mercato globale, con i benefici competitivi che una tale posizione comporta in termini economici. In secondo luogo, l'immissione in commercio di prodotti privi di mercurio rappresenterà una condizione ineludibile di accesso al mercato.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi dell'opzione prescelta risiedono nei benefici ambientali e sanitari che saranno conseguenti all'attuazione delle misure previste dalla Convenzione. Inoltre, l'Italia sarà comunque obbligata ad osservare le disposizioni che saranno adottate dall'Unione Europea per adeguare il quadro normativo a quanto previsto dalla Convenzione.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'impatto sui destinatari non produce squilibri, in quanto la normativa vigente a livello comunitario e nazionale di fatto già copre parte degli obblighi previsti dalla Convenzione. Per gli obblighi non coperti dalla normativa europea non si stima un impatto di rilievo sulle micro, piccole e medie imprese italiane, in quanto la ratifica della Convenzione da parte dell'Unione Europea comporterà comunque il rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non si prevedono ulteriori oneri informativi a carico di cittadini e imprese. Si ritengono tuttavia necessari la riorganizzazione e il potenziamento della rete di monitoraggio sul territorio, sia in termini di dotazione che di numero di postazioni, come specificato più in dettaglio nella relazione tecnico-finanziaria. Per quanto riguarda le Amministrazioni interessate, si ritiene che l'impatto possa essere fronteggiato anche prevedendo la predisposizione di appositi e specifici modelli organizzativi, laddove non sia sufficiente procedere ad una migliore distribuzione delle risorse interne al fine di rendere più efficace l'attività istituzionale.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Le implicazioni finanziarie dell'intervento regolatorio sono legate ai costi stimati inerenti all'attuazione della Convenzione di Minamata sul mercurio, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività, le partecipazioni alle riunioni negoziali nel corso



dell'anno, nonché per gli adempimenti che derivano dall'adesione alla Convenzione (contributo annuale obbligatorio al Segretariato), come meglio specificato nella relazione tecnico-finanziaria.

Pertanto, per l'attuazione della legge, è autorizzata una spesa annua, a decorrere dal 2017, come specificato all'articolo 3 del disegno di legge.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio non inciderà negativamente sulla competitività del sistema Paese e sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il soggetto responsabile dell'attuazione è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con l'esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Alla Convenzione sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle altre amministrazioni interessate. Al fine di coordinare lo scambio di informazioni tra i soggetti interessati e con il Segretariato, si prevede la nomina di un Punto di contatto nazionale (art. 17), da individuarsi nell'ambito del personale di ruolo del predetto Ministero.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il monitoraggio delle attività connesse all'attuazione delle misure previste dalla Convenzione di Minamata sarà assicurato, in ambito nazionale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la periodica attività di reporting al Segretariato dell'UNEP, con la collaborazione delle altre amministrazioni interessate.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Gli emendamenti alla Convenzione di Minamata sono adottati (art. 26), su proposta di una Parte, nel corso delle riunioni della Conferenza delle Parti (art. 23).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della prevista verifica di impatto regolatorio (VIR), in cui verrà presa in esame l'efficacia delle misure poste in essere in attuazione della Convenzione, sulla base degli indicatori di cui alla lettera C) della sezione 1.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Designazione dell'autorità nazionale competente e del punto focale)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è designato quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione, nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della Convenzione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari ad euro 482.660 per il 2017, ad euro 440.000 a decorrere dal 2018 ad anni alterni e ad euro 452.660 a decorrere dal 2019 ad anni alterni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


3. Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo ai sensi e per l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione, sono destinate nei limiti di quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



MINAMATA CONVENTION ON MERCURY

TEXT AND ANNEXES

This booklet is published for information only. It does not substitute the original authentic texts of the Minamata Convention on Mercury as deposited with the Secretary-General of the United Nations acting as the Depository of the Convention

www.mercuryconvention.org

October 2013



UNEP



INTRODUCTION

In 2001, the Governing Council of the United Nations Environment Programme¹ (UNEP) invited the Executive Director of UNEP to undertake a global assessment of mercury and its compounds, including information on the chemistry and health effects, sources, long-range transport, and prevention and control technologies relating to mercury. In 2003, the Governing Council considered this assessment and found that there was sufficient evidence of significant global adverse impacts from mercury and its compounds to warrant further international action to reduce the risks to human health and the environment from the release of mercury and its compounds to the environment. Governments were urged to adopt goals for the reduction of mercury emissions and releases and UNEP initiated technical assistance and capacity building activities to meet these goals.

Mercury is recognized as a substance producing significant adverse neurological and other health effects, with particular concerns expressed about its harmful effects on unborn children and infants. The global transport of mercury in the environment was a key reason for taking the decision that global action to address the problem of mercury pollution was required. A mercury programme to address these concerns was thus established and was further strengthened by governments in decisions of the Governing Council in 2005 and in 2007. In the decision of 2007, the Governing Council concluded that the options of enhanced voluntary measures and new or existing international legal instruments would be reviewed and assessed in order to make progress in addressing the mercury issue.

In 2009, following extensive consideration of the issue, the Governing Council agreed that voluntary actions to date had not been sufficient to address the concerns on mercury, and decided on the need for further action on mercury, including the preparation of a global legally binding instrument. An intergovernmental negotiating committee to prepare a global legally binding instrument on mercury was therefore established, to commence its work in 2010 and conclude negotiations prior to the twenty-seventh session of the Governing Council in 2013. The committee

¹ As of February 2013, the designation of the Governing Council of UNEP has been changed to the United Nations Environment Assembly.



was provided with a detailed mandate setting out specific issues to be covered in the text of the instrument, as well as a number of other elements to be taken into account while negotiating the text.

In January 2013, the intergovernmental negotiating committee concluded its fifth session by agreeing on the text of the Minamata Convention on Mercury. The text was adopted by the Conference of Plenipotentiaries on 10 October 2013 in Japan and was opened for signature thereafter. The objective of the Convention is to protect human health and the environment from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds and it sets out a range of measures to meet that objective. These include measures to control the supply and trade of mercury, including setting limitations on certain specific sources of mercury such as primary mining, and to control mercury-added products and manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used, as well as artisanal and small scale gold mining. The text of the Convention includes separate articles on emissions and releases of mercury, with controls directed at reducing levels of mercury while allowing flexibility to accommodate national development plans. In addition, it contains measures on the environmentally sound interim storage of mercury and on mercury wastes, as well as contaminated sites. Provision is made in the text for financial and technical support to developing countries and countries with economies in transition, and a financial mechanism for the provision of adequate, predictable and timely financial resources is defined.

Governments are invited and encouraged to sign the Convention at the offices of the Depositary, United Nations Headquarters, New York, during the period that it is open for signature (until 9 October 2014). Governments are also encouraged to work towards the implementation of the Convention and becoming a party thereto in order to lead to its rapid entry into force.

It is anticipated that coordinated implementation of the obligations of the Convention will lead to an overall reduction in mercury levels in the environment over time, thus meeting the objective of the Convention to protect human health and the environment from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds.



MINAMATA CONVENTION ON MERCURY

The Parties to this Convention,

Recognizing that mercury is a chemical of global concern owing to its long-range atmospheric transport, its persistence in the environment once anthropogenically introduced, its ability to bioaccumulate in ecosystems and its significant negative effects on human health and the environment,

Recalling decision 25/5 of 20 February 2009 of the Governing Council of the United Nations Environment Programme to initiate international action to manage mercury in an efficient, effective and coherent manner,

Recalling paragraph 221 of the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development "The future we want", which called for a successful outcome of the negotiations on a global legally binding instrument on mercury to address the risks to human health and the environment,

Recalling the United Nations Conference on Sustainable Development's reaffirmation of the principles of the Rio Declaration on Environment and Development, including, inter alia, common but differentiated responsibilities, and acknowledging States' respective circumstances and capabilities and the need for global action,

Aware of the health concerns, especially in developing countries, resulting from exposure to mercury of vulnerable populations, especially women, children, and, through them, future generations,

Noting the particular vulnerabilities of Arctic ecosystems and indigenous communities because of the biomagnification of mercury and contamination of traditional foods, and concerned about indigenous communities more generally with respect to the effects of mercury,

Recognizing the substantial lessons of Minamata Disease, in particular the serious health and environmental effects resulting from the mercury pollution, and the need to ensure proper management of mercury and the prevention of such events in the future,

Stressing the importance of financial, technical, technological, and capacity-building support, particularly for developing countries, and



countries with economies in transition, in order to strengthen national capabilities for the management of mercury and to promote the effective implementation of the Convention,

Recognizing also the activities of the World Health Organization in the protection of human health related to mercury and the roles of relevant multilateral environmental agreements, especially the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal and the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,

Recognizing that this Convention and other international agreements in the field of the environment and trade are mutually supportive,

Emphasizing that nothing in this Convention is intended to affect the rights and obligations of any Party deriving from any existing international agreement,

Understanding that the above recital is not intended to create a hierarchy between this Convention and other international instruments,

Noting that nothing in this Convention prevents a Party from taking additional domestic measures consistent with the provisions of this Convention in an effort to protect human health and the environment from exposure to mercury in accordance with that Party's other obligations under applicable international law,

Have agreed as follows:

Article 1

Objective

The objective of this Convention is to protect the human health and the environment from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds.



Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) "Artisanal and small-scale gold mining" means gold mining conducted by individual miners or small enterprises with limited capital investment and production;

(b) "Best available techniques" means those techniques that are the most effective to prevent and, where that is not practicable, to reduce emissions and releases of mercury to air, water and land and the impact of such emissions and releases on the environment as a whole, taking into account economic and technical considerations for a given Party or a given facility within the territory of that Party. In this context:

- (i) "Best" means most effective in achieving a high general level of protection of the environment as a whole;
- (ii) "Available" techniques means, in respect of a given Party and a given facility within the territory of that Party, those techniques developed on a scale that allows implementation in a relevant industrial sector under economically and technically viable conditions, taking into consideration the costs and benefits, whether or not those techniques are used or developed within the territory of that Party, provided that they are accessible to the operator of the facility as determined by that Party; and
- (iii) "Techniques" means technologies used, operational practices and the ways in which installations are designed, built, maintained, operated and decommissioned;

(c) "Best environmental practices" means the application of the most appropriate combination of environmental control measures and strategies;

(d) "Mercury" means elemental mercury (Hg(0), CAS No. 7439-97-6);

(e) "Mercury compound" means any substance consisting of atoms of mercury and one or more atoms of other chemical elements that can be separated into different components only by chemical reactions;



(f) "Mercury-added product" means a product or product component that contains mercury or a mercury compound that was intentionally added;

(g) "Party" means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;

(h) "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote at a meeting of the Parties;

(i) "Primary mercury mining" means mining in which the principal material sought is mercury;

(j) "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention; and

(k) "Use allowed" means any use by a Party of mercury or mercury compounds consistent with this Convention, including, but not limited to, uses consistent with Articles 3, 4, 5, 6 and 7.

Article 3

Mercury supply sources and trade

1. For the purposes of this Article:

(a) References to "mercury" include mixtures of mercury with other substances, including alloys of mercury, with a mercury concentration of at least 95 per cent by weight; and

(b) "Mercury compounds" means mercury (I) chloride (known also as calomel), mercury (II) oxide, mercury (II) sulphate, mercury (II) nitrate, cinnabar and mercury sulphide.

2. The provisions of this Article shall not apply to:



(a) Quantities of mercury or mercury compounds to be used for laboratory-scale research or as a reference standard; or

(b) Naturally occurring trace quantities of mercury or mercury compounds present in such products as non-mercury metals, ores, or mineral products, including coal, or products derived from these materials, and unintentional trace quantities in chemical products; or

(c) Mercury-added products.

3. Each Party shall not allow primary mercury mining that was not being conducted within its territory at the date of entry into force of the Convention for it.

4. Each Party shall only allow primary mercury mining that was being conducted within its territory at the date of entry into force of the Convention for it for a period of up to fifteen years after that date. During this period, mercury from such mining shall only be used in manufacturing of mercury-added products in accordance with Article 4, in manufacturing processes in accordance with Article 5, or be disposed in accordance with Article 11, using operations which do not lead to recovery, recycling, reclamation, direct re-use or alternative uses.

5. Each Party shall:

(a) Endeavour to identify individual stocks of mercury or mercury compounds exceeding 50 metric tons, as well as sources of mercury supply generating stocks exceeding 10 metric tons per year, that are located within its territory;

(b) Take measures to ensure that, where the Party determines that excess mercury from the decommissioning of chlor-alkali facilities is available, such mercury is disposed of in accordance with the guidelines for environmentally sound management referred to in paragraph 3 (a) of Article 11, using operations that do not lead to recovery, recycling, reclamation, direct re-use or alternative uses.

6. Each Party shall not allow the export of mercury except:

(a) To a Party that has provided the exporting Party with its written consent, and only for the purpose of:



- (i) A use allowed to the importing Party under this Convention;
or
 - (ii) Environmentally sound interim storage as set out in Article 10;
or
- (b) To a non-Party that has provided the exporting Party with its written consent, including certification demonstrating that:
- (i) The non-Party has measures in place to ensure the protection of human health and the environment and to ensure its compliance with the provisions of Articles 10 and 11; and
 - (ii) Such mercury will be used only for a use allowed to a Party under this Convention or for environmentally sound interim storage as set out in Article 10.

7. An exporting Party may rely on a general notification to the Secretariat by the importing Party or non-Party as the written consent required by paragraph 6. Such general notification shall set out any terms and conditions under which the importing Party or non-Party provides its consent. The notification may be revoked at any time by that Party or non-Party. The Secretariat shall keep a public register of all such notifications.

8. Each Party shall not allow the import of mercury from a non-Party to whom it will provide its written consent unless the non-Party has provided certification that the mercury is not from sources identified as not allowed under paragraph 3 or paragraph 5 (b).

9. A Party that submits a general notification of consent under paragraph 7 may decide not to apply paragraph 8, provided that it maintains comprehensive restrictions on the export of mercury and has domestic measures in place to ensure that imported mercury is managed in an environmentally sound manner. The Party shall provide a notification of such decision to the Secretariat, including information describing its export restrictions and domestic regulatory measures, as well as information on the quantities and countries of origin of mercury imported from non-Parties. The Secretariat shall maintain a public register of all such notifications. The Implementation and Compliance Committee shall review and evaluate any such notifications and supporting information in accordance with Article 15 and may make recommendations, as appropriate, to the Conference of the Parties.



10. The procedure set out in paragraph 9 shall be available until the conclusion of the second meeting of the Conference of the Parties. After that time, it shall cease to be available, unless the Conference of the Parties decides otherwise by simple majority of the Parties present and voting, except with respect to a Party that has provided a notification under paragraph 9 before the end of the second meeting of the Conference of the Parties.

11. Each Party shall include in its reports submitted pursuant to Article 21 information showing that the requirements of this Article have been met.

12. The Conference of the Parties shall at its first meeting provide further guidance in regard to this Article, particularly in regard to paragraphs 5 (a), 6 and 8, and shall develop and adopt the required content of the certification referred to in paragraphs 6 (b) and 8.

13. The Conference of the Parties shall evaluate whether the trade in specific mercury compounds compromises the objective of this Convention and consider whether specific mercury compounds should, by their listing in an additional annex adopted in accordance with Article 27, be made subject to paragraphs 6 and 8.

Article 4

Mercury-added products

1. Each Party shall not allow, by taking appropriate measures, the manufacture, import or export of mercury-added products listed in Part I of Annex A after the phase-out date specified for those products, except where an exclusion is specified in Annex A or the Party has a registered exemption pursuant to Article 6.

2. A Party may, as an alternative to paragraph 1, indicate at the time of ratification or upon entry into force of an amendment to Annex A for it, that it will implement different measures or strategies to address products listed in Part I of Annex A. A Party may only choose this alternative if it can demonstrate that it has already reduced to a de minimis level the manufacture, import, and export of the large majority of the products listed in Part I of Annex A and that it has implemented measures or strategies to reduce the use of mercury in additional products not listed in



Part I of Annex A at the time it notifies the Secretariat of its decision to use this alternative. In addition, a Party choosing this alternative shall:

(a) Report at the first opportunity to the Conference of the Parties a description of the measures or strategies implemented, including a quantification of the reductions achieved;

(b) Implement measures or strategies to reduce the use of mercury in any products listed in Part I of Annex A for which a de minimis value has not yet been obtained;

(c) Consider additional measures to achieve further reductions; and

(d) Not be eligible to claim exemptions pursuant to Article 6 for any product category for which this alternative is chosen.

No later than five years after the date of entry into force of the Convention, the Conference of the Parties shall, as part of the review process under paragraph 8, review the progress and the effectiveness of the measures taken under this paragraph.

3. Each Party shall take measures for the mercury-added products listed in Part II of Annex A in accordance with the provisions set out therein.

4. The Secretariat shall, on the basis of information provided by Parties, collect and maintain information on mercury-added products and their alternatives, and shall make such information publicly available. The Secretariat shall also make publicly available any other relevant information submitted by Parties.

5. Each Party shall take measures to prevent the incorporation into assembled products of mercury-added products the manufacture, import and export of which are not allowed for it under this Article.

6. Each Party shall discourage the manufacture and the distribution in commerce of mercury-added products not covered by any known use of mercury-added products prior to the date of entry into force of the Convention for it, unless an assessment of the risks and benefits of the product demonstrates environmental or human health benefits. A Party shall provide to the Secretariat, as appropriate, information on any such product, including any information on the environmental and human



health risks and benefits of the product. The Secretariat shall make such information publicly available.

7. Any Party may submit a proposal to the Secretariat for listing a mercury-added product in Annex A, which shall include information related to the availability, technical and economic feasibility and environmental and health risks and benefits of the non-mercury alternatives to the product, taking into account information pursuant to paragraph 4.

8. No later than five years after the date of entry into force of the Convention, the Conference of the Parties shall review Annex A and may consider amendments to that Annex in accordance with Article 27.

9. In reviewing Annex A pursuant to paragraph 8, the Conference of the Parties shall take into account at least:

(a) Any proposal submitted under paragraph 7;

(b) The information made available pursuant to paragraph 4; and

(c) The availability to the Parties of mercury-free alternatives that are technically and economically feasible, taking into account the environmental and human health risks and benefits.

Article 5


Manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used

1. For the purposes of this Article and Annex B, manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used shall not include processes using mercury-added products, processes for manufacturing mercury-added products or processes that process mercury-containing waste.

2. Each Party shall not allow, by taking appropriate measures, the use of mercury or mercury compounds in the manufacturing processes listed in Part I of Annex B after the phase-out date specified in that Annex for the individual processes, except where the Party has a registered exemption pursuant to Article 6.



3. Each Party shall take measures to restrict the use of mercury or mercury compounds in the processes listed in Part II of Annex B in accordance with the provisions set out therein.
4. The Secretariat shall, on the basis of information provided by Parties, collect and maintain information on processes that use mercury or mercury compounds and their alternatives, and shall make such information publicly available. Other relevant information may also be submitted by Parties and shall be made publicly available by the Secretariat.
5. Each Party with one or more facilities that use mercury or mercury compounds in the manufacturing processes listed in Annex B shall:
 - (a) Take measures to address emissions and releases of mercury or mercury compounds from those facilities;
 - (b) Include in its reports submitted pursuant to Article 21 information on the measures taken pursuant to this paragraph; and
 - (c) Endeavour to identify facilities within its territory that use mercury or mercury compounds for processes listed in Annex B and submit to the Secretariat, no later than three years after the date of entry into force of the Convention for it, information on the number and types of such facilities and the estimated annual amount of mercury or mercury compounds used in those facilities. The Secretariat shall make such information publicly available.
6. Each Party shall not allow the use of mercury or mercury compounds in a facility that did not exist prior to the date of entry into force of the Convention for it using the manufacturing processes listed in Annex B. No exemptions shall apply to such facilities.
7. Each Party shall discourage the development of any facility using any other manufacturing process in which mercury or mercury compounds are intentionally used that did not exist prior to the date of entry into force of the Convention, except where the Party can demonstrate to the satisfaction of the Conference of the Parties that the manufacturing process provides significant environmental and health benefits and that there are no technically and economically feasible mercury-free alternatives available providing such benefits.



8. Parties are encouraged to exchange information on relevant new technological developments, economically and technically feasible mercury-free alternatives, and possible measures and techniques to reduce and where feasible to eliminate the use of mercury and mercury compounds in, and emissions and releases of mercury and mercury compounds from, the manufacturing processes listed in Annex B.

9. Any Party may submit a proposal to amend Annex B in order to list a manufacturing process in which mercury or mercury compounds are used. It shall include information related to the availability, technical and economic feasibility and environmental and health risks and benefits of the non-mercury alternatives to the process.

10. No later than five years after the date of entry into force of the Convention, the Conference of the Parties shall review Annex B and may consider amendments to that Annex in accordance with Article 27.

11. In any review of Annex B pursuant to paragraph 10, the Conference of the Parties shall take into account at least:

(a) Any proposal submitted under paragraph 9;

(b) The information made available under paragraph 4; and

(c) The availability for the Parties of mercury-free alternatives which are technically and economically feasible taking into account the environmental and health risks and benefits.

Article 6

Exemptions available to a Party upon request

1. Any State or regional economic integration organization may register for one or more exemptions from the phase-out dates listed in Annex A and Annex B, hereafter referred to as an "exemption", by notifying the Secretariat in writing:

(a) On becoming a Party to this Convention; or

(b) In the case of any mercury-added product that is added by an amendment to Annex A or any manufacturing process in which mercury is used that is added by an amendment to Annex B, no later than the date



upon which the applicable amendment enters into force for the Party.

Any such registration shall be accompanied by a statement explaining the Party's need for the exemption.

2. An exemption can be registered either for a category listed in Annex A or B or for a sub-category identified by any State or regional economic integration organization.

3. Each Party that has one or more exemptions shall be identified in a register. The Secretariat shall establish and maintain the register and make it available to the public.

4. The register shall include:

- (a) A list of the Parties that have one or more exemptions;
- (b) The exemption or exemptions registered for each Party; and
- (c) The expiration date of each exemption.

5. Unless a shorter period is indicated in the register by a Party, all exemptions pursuant to paragraph 1 shall expire five years after the relevant phase-out date listed in Annex A or B.

6. The Conference of the Parties may, at the request of a Party, decide to extend an exemption for five years unless the Party requests a shorter period. In making its decision, the Conference of the Parties shall take due account of:

- (a) A report from the Party justifying the need to extend the exemption and outlining activities undertaken and planned to eliminate the need for the exemption as soon as feasible;
- (b) Available information, including in respect of the availability of alternative products and processes that are free of mercury or that involve the consumption of less mercury than the exempt use; and
- (c) Activities planned or under way to provide environmentally sound storage of mercury and disposal of mercury wastes.

An exemption may only be extended once per product per phase-out date.



7. A Party may at any time withdraw an exemption upon written notification to the Secretariat. The withdrawal of an exemption shall take effect on the date specified in the notification.

8. Notwithstanding paragraph 1, no State or regional economic integration organization may register for an exemption after five years after the phase-out date for the relevant product or process listed in Annex A or B, unless one or more Parties remain registered for an exemption for that product or process, having received an extension pursuant to paragraph 6. In that case, a State or regional economic integration organization may, at the times set out in paragraphs 1 (a) and (b), register for an exemption for that product or process, which shall expire ten years after the relevant phase-out date.

9. No Party may have an exemption in effect at any time after 10 years after the phase-out date for a product or process listed in Annex A or B.

Article 7

Artisanal and small-scale gold mining

1. The measures in this Article and in Annex C shall apply to artisanal and small-scale gold mining and processing in which mercury amalgamation is used to extract gold from ore.

2. Each Party that has artisanal and small-scale gold mining and processing subject to this Article within its territory shall take steps to reduce, and where feasible eliminate, the use of mercury and mercury compounds in, and the emissions and releases to the environment of mercury from, such mining and processing.

3. Each Party shall notify the Secretariat if at any time the Party determines that artisanal and small-scale gold mining and processing in its territory is more than insignificant. If it so determines the Party shall:

(a) Develop and implement a national action plan in accordance with Annex C;

(b) Submit its national action plan to the Secretariat no later than three years after entry into force of the Convention for it or three years after the notification to the Secretariat, whichever is later; and



(c) Thereafter, provide a review every three years of the progress made in meeting its obligations under this Article and include such reviews in its reports submitted pursuant to Article 21.

4. Parties may cooperate with each other and with relevant intergovernmental organizations and other entities, as appropriate, to achieve the objectives of this Article. Such cooperation may include:

(a) Development of strategies to prevent the diversion of mercury or mercury compounds for use in artisanal and small-scale gold mining and processing;

(b) Education, outreach and capacity-building initiatives;

(c) Promotion of research into sustainable non-mercury alternative practices;

(d) Provision of technical and financial assistance;

(e) Partnerships to assist in the implementation of their commitments under this Article; and

(f) Use of existing information exchange mechanisms to promote knowledge, best environmental practices and alternative technologies that are environmentally, technically, socially and economically viable.

Article 8

Emissions

1. This Article concerns controlling and, where feasible, reducing emissions of mercury and mercury compounds, often expressed as "total mercury", to the atmosphere through measures to control emissions from the point sources falling within the source categories listed in Annex D.

2. For the purposes of this Article:

(a) "Emissions" means emissions of mercury or mercury compounds to the atmosphere;

(b) "Relevant source" means a source falling within one of the source categories listed in Annex D. A Party may, if it chooses, establish criteria to



identify the sources covered within a source category listed in Annex D so long as those criteria for any category include at least 75 per cent of the emissions from that category;

(c) "New source" means any relevant source within a category listed in Annex D, the construction or substantial modification of which is commenced at least one year after the date of:

- (i) Entry into force of this Convention for the Party concerned; or
- (ii) Entry into force for the Party concerned of an amendment to Annex D where the source becomes subject to the provisions of this Convention only by virtue of that amendment;

(d) "Substantial modification" means modification of a relevant source that results in a significant increase in emissions, excluding any change in emissions resulting from by-product recovery. It shall be a matter for the Party to decide whether a modification is substantial or not;

(e) "Existing source" means any relevant source that is not a new source;

(f) "Emission limit value" means a limit on the concentration, mass or emission rate of mercury or mercury compounds, often expressed as "total mercury", emitted from a point source.

3. A Party with relevant sources shall take measures to control emissions and may prepare a national plan setting out the measures to be taken to control emissions and its expected targets, goals and outcomes. Any plan shall be submitted to the Conference of the Parties within four years of the date of entry into force of the Convention for that Party. If a Party develops an implementation plan in accordance with Article 20, the Party may include in it the plan prepared pursuant to this paragraph.

4. For its new sources, each Party shall require the use of best available techniques and best environmental practices to control and, where feasible, reduce emissions, as soon as practicable but no later than five years after the date of entry into force of the Convention for that Party. A Party may use emission limit values that are consistent with the application of best available techniques.



5. For its existing sources, each Party shall include in any national plan, and shall implement, one or more of the following measures, taking into account its national circumstances, and the economic and technical feasibility and affordability of the measures, as soon as practicable but no more than ten years after the date of entry into force of the Convention for it:

(a) A quantified goal for controlling and, where feasible, reducing emissions from relevant sources;

(b) Emission limit values for controlling and, where feasible, reducing emissions from relevant sources;

(c) The use of best available techniques and best environmental practices to control emissions from relevant sources;

(d) A multi-pollutant control strategy that would deliver co-benefits for control of mercury emissions;

(e) Alternative measures to reduce emissions from relevant sources.

6. Parties may apply the same measures to all relevant existing sources or may adopt different measures in respect of different source categories. The objective shall be for those measures applied by a Party to achieve reasonable progress in reducing emissions over time.

7. Each Party shall establish, as soon as practicable and no later than five years after the date of entry into force of the Convention for it, and maintain thereafter, an inventory of emissions from relevant sources.

8. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, adopt guidance on:

(a) Best available techniques and on best environmental practices, taking into account any difference between new and existing sources and the need to minimize cross-media effects; and

(b) Support for Parties in implementing the measures set out in paragraph 5, in particular in determining goals and in setting emission limit values.

9. The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, adopt guidance on:



- (a) Criteria that Parties may develop pursuant to paragraph 2 (b);
- (b) The methodology for preparing inventories of emissions.

10. The Conference of the Parties shall keep under review, and update as appropriate, the guidance developed pursuant to paragraphs 8 and 9. Parties shall take the guidance into account in implementing the relevant provisions of this Article.

11. Each Party shall include information on its implementation of this Article in its reports submitted pursuant to Article 21, in particular information concerning the measures it has taken in accordance with paragraphs 4 to 7 and the effectiveness of the measures.

Article 9

Releases

1. This Article concerns controlling and, where feasible, reducing releases of mercury and mercury compounds, often expressed as "total mercury", to land and water from the relevant point sources not addressed in other provisions of this Convention.

2. For the purposes of this Article:

(a) "Releases" means releases of mercury or mercury compounds to land or water;

(b) "Relevant source" means any significant anthropogenic point source of release as identified by a Party that is not addressed in other provisions of this Convention;

(c) "New source" means any relevant source, the construction or substantial modification of which is commenced at least one year after the date of entry into force of this Convention for the Party concerned;

(d) "Substantial modification" means modification of a relevant source that results in a significant increase in releases, excluding any change in releases resulting from by-product recovery. It shall be a matter for the Party to decide whether a modification is substantial or not;

(e) "Existing source" means any relevant source that is not a new source;



(f) "Release limit value" means a limit on the concentration or mass of mercury or mercury compounds, often expressed as "total mercury", released from a point source.

3. Each Party shall, no later than three years after the date of entry into force of the Convention for it and on a regular basis thereafter, identify the relevant point source categories.

4. A Party with relevant sources shall take measures to control releases and may prepare a national plan setting out the measures to be taken to control releases and its expected targets, goals and outcomes. Any plan shall be submitted to the Conference of the Parties within four years of the date of entry into force of the Convention for that Party. If a Party develops an implementation plan in accordance with Article 20, the Party may include in it the plan prepared pursuant to this paragraph.

5. The measures shall include one or more of the following, as appropriate:

(a) Release limit values to control and, where feasible, reduce releases from relevant sources;

(b) The use of best available techniques and best environmental practices to control releases from relevant sources;

(c) A multi-pollutant control strategy that would deliver co-benefits for control of mercury releases;

(d) Alternative measures to reduce releases from relevant sources.

6. Each Party shall establish, as soon as practicable and no later than five years after the date of entry into force of the Convention for it, and maintain thereafter, an inventory of releases from relevant sources.

7. The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, adopt guidance on:

(a) Best available techniques and on best environmental practices, taking into account any difference between new and existing sources and the need to minimize cross-media effects;

(b) The methodology for preparing inventories of releases.



8. Each Party shall include information on its implementation of this Article in its reports submitted pursuant to Article 21, in particular information concerning the measures it has taken in accordance with paragraphs 3 to 6 and the effectiveness of the measures.

Article 10

Environmentally sound interim storage of mercury, other than waste mercury

1. This Article shall apply to the interim storage of mercury and mercury compounds as defined in Article 3 that do not fall within the meaning of the definition of mercury wastes set out in Article 11.
2. Each Party shall take measures to ensure that the interim storage of such mercury and mercury compounds intended for a use allowed to a Party under this Convention is undertaken in an environmentally sound manner, taking into account any guidelines, and in accordance with any requirements, adopted pursuant to paragraph 3.
3. The Conference of the Parties shall adopt guidelines on the environmentally sound interim storage of such mercury and mercury compounds, taking into account any relevant guidelines developed under the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal and other relevant guidance. The Conference of the Parties may adopt requirements for interim storage in an additional annex to this Convention in accordance with Article 27.
4. Parties shall cooperate, as appropriate, with each other and with relevant intergovernmental organizations and other entities, to enhance capacity-building for the environmentally sound interim storage of such mercury and mercury compounds.

Article 11

Mercury wastes

1. The relevant definitions of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal shall apply to wastes covered under this Convention for Parties to the Basel Convention. Parties to this Convention that are not Parties to the Basel



Convention shall use those definitions as guidance as applied to wastes covered under this Convention.

2. For the purposes of this Convention, mercury wastes means substances or objects:

- (a) Consisting of mercury or mercury compounds;
- (b) Containing mercury or mercury compounds; or
- (c) Contaminated with mercury or mercury compounds,

In a quantity above the relevant thresholds defined by the Conference of the Parties, in collaboration with the relevant bodies of the Basel Convention in a harmonized manner, that are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of national law or this Convention. This definition excludes overburden, waste rock and tailings from mining, except from primary mercury mining, unless they contain mercury or mercury compounds above thresholds defined by the Conference of the Parties.

3. Each Party shall take appropriate measures so that mercury waste is:

(a) Managed in an environmentally sound manner, taking into account the guidelines developed under the Basel Convention and in accordance with requirements that the Conference of the Parties shall adopt in an additional annex in accordance with Article 27. In developing requirements, the Conference of the Parties shall take into account Parties' waste management regulations and programmes;

(b) Only recovered, recycled, reclaimed or directly re-used for a use allowed to a Party under this Convention or for environmentally sound disposal pursuant to paragraph 3 (a);

(c) For Parties to the Basel Convention, not transported across international boundaries except for the purpose of environmentally sound disposal in conformity with this Article and with that Convention. In circumstances where the Basel Convention does not apply to transport across international boundaries, a Party shall allow such transport only after taking into account relevant international rules, standards, and guidelines.



4. The Conference of the Parties shall seek to cooperate closely with the relevant bodies of the Basel Convention in the review and update, as appropriate, of the guidelines referred to in paragraph 3 (a).

5. Parties are encouraged to cooperate with each other and with relevant intergovernmental organizations and other entities, as appropriate, to develop and maintain global, regional and national capacity for the management of mercury wastes in an environmentally sound manner.

Article 12

Contaminated sites

1. Each Party shall endeavour to develop appropriate strategies for identifying and assessing sites contaminated by mercury or mercury compounds.

2. Any actions to reduce the risks posed by such sites shall be performed in an environmentally sound manner incorporating, where appropriate, an assessment of the risks to human health and the environment from the mercury or mercury compounds they contain.

3. The Conference of the Parties shall adopt guidance on managing contaminated sites that may include methods and approaches for:

- (a) Site identification and characterization;
- (b) Engaging the public;
- (c) Human health and environmental risk assessments;
- (d) Options for managing the risks posed by contaminated sites;
- (e) Evaluation of benefits and costs; and
- (f) Validation of outcomes.

4. Parties are encouraged to cooperate in developing strategies and implementing activities for identifying, assessing, prioritizing, managing and, as appropriate, remediating contaminated sites.



Article 13

Financial resources and mechanism

1. Each Party undertakes to provide, within its capabilities, resources in respect of those national activities that are intended to implement this Convention, in accordance with its national policies, priorities, plans and programmes. Such resources may include domestic funding through relevant policies, development strategies and national budgets, and bilateral and multilateral funding, as well as private sector involvement.
2. The overall effectiveness of implementation of this Convention by developing country Parties will be related to the effective implementation of this Article.
3. Multilateral, regional and bilateral sources of financial and technical assistance, as well as capacity-building and technology transfer, are encouraged, on an urgent basis, to enhance and increase their activities on mercury in support of developing country Parties in the implementation of this Convention relating to financial resources, technical assistance and technology transfer.
4. The Parties, in their actions with regard to funding, shall take full account of the specific needs and special circumstances of Parties that are small island developing States or least developed countries.
5. A Mechanism for the provision of adequate, predictable, and timely financial resources is hereby defined. The Mechanism is to support developing country Parties and Parties with economies in transition in implementing their obligations under this Convention.
6. The Mechanism shall include:
 - (a) The Global Environment Facility Trust Fund; and
 - (b) A specific international Programme to support capacity-building and technical assistance.
7. The Global Environment Facility Trust Fund shall provide new, predictable, adequate and timely financial resources to meet costs in support of implementation of this Convention as agreed by the Conference of the Parties. For the purposes of this Convention, the Global



Environment Facility Trust Fund shall be operated under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall provide guidance on overall strategies, policies, programme priorities and eligibility for access to and utilization of financial resources. In addition, the Conference of the Parties shall provide guidance on an indicative list of categories of activities that could receive support from the Global Environment Facility Trust Fund. The Global Environment Facility Trust Fund shall provide resources to meet the agreed incremental costs of global environmental benefits and the agreed full costs of some enabling activities.

8. In providing resources for an activity, the Global Environment Facility Trust Fund should take into account the potential mercury reductions of a proposed activity relative to its costs.

9. For the purposes of this Convention, the Programme referred to in paragraph 6 (b) will be operated under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, decide on the hosting institution for the Programme, which shall be an existing entity, and provide guidance to it, including on its duration. All Parties and other relevant stakeholders are invited to provide financial resources to the Programme, on a voluntary basis.

10. The Conference of the Parties and the entities comprising the Mechanism shall agree upon, at the first meeting of the Conference of the Parties, arrangements to give effect to the above paragraphs.

11. The Conference of the Parties shall review, no later than at its third meeting, and thereafter on a regular basis, the level of funding, the guidance provided by the Conference of the Parties to the entities entrusted to operationalize the Mechanism established under this Article and their effectiveness, and their ability to address the changing needs of developing country Parties and Parties with economies in transition. It shall, based on such review, take appropriate action to improve the effectiveness of the Mechanism.

12. All Parties, within their capabilities, are invited to contribute to the Mechanism. The Mechanism shall encourage the provision of resources from other sources, including the private sector, and shall seek to leverage such resources for the activities it supports.



Article 14

Capacity-building, technical assistance and technology transfer

1. Parties shall cooperate to provide, within their respective capabilities, timely and appropriate capacity-building and technical assistance to developing country Parties, in particular Parties that are least developed countries or small island developing States, and Parties with economies in transition, to assist them in implementing their obligations under this Convention.

2. Capacity-building and technical assistance pursuant to paragraph 1 and Article 13 may be delivered through regional, subregional and national arrangements, including existing regional and subregional centres, through other multilateral and bilateral means, and through partnerships, including partnerships involving the private sector. Cooperation and coordination with other multilateral environmental agreements in the field of chemicals and wastes should be sought to increase the effectiveness of technical assistance and its delivery.

3. Developed country Parties and other Parties within their capabilities shall promote and facilitate, supported by the private sector and other relevant stakeholders as appropriate, development, transfer and diffusion of, and access to, up-to-date environmentally sound alternative technologies to developing country Parties, in particular the least developed countries and small island developing States, and Parties with economies in transition, to strengthen their capacity to effectively implement this Convention.

4. The Conference of the Parties shall, by its second meeting and thereafter on a regular basis, and taking into account submissions and reports from Parties including those as provided for in Article 21 and information provided by other stakeholders:

(a) Consider information on existing initiatives and progress made in relation to alternative technologies;

(b) Consider the needs of Parties, particularly developing country Parties, for alternative technologies; and



(c) Identify challenges experienced by Parties, particularly developing country Parties, in technology transfer.

5. The Conference of the Parties shall make recommendations on how capacity-building, technical assistance and technology transfer could be further enhanced under this Article.

Article 15

Implementation and Compliance Committee

1. A mechanism, including a Committee as a subsidiary body of the Conference of the Parties, is hereby established to promote implementation of, and review compliance with, all provisions of this Convention. The mechanism, including the Committee, shall be facilitative in nature and shall pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of Parties.

2. The Committee shall promote implementation of, and review compliance with, all provisions of this Convention. The Committee shall examine both individual and systemic issues of implementation and compliance and make recommendations, as appropriate, to the Conference of the Parties.

3. The Committee shall consist of 15 members, nominated by Parties and elected by the Conference of the Parties, with due consideration to equitable geographical representation based on the five regions of the United Nations; the first members shall be elected at the first meeting of the Conference of the Parties and thereafter in accordance with the rules of procedure approved by the Conference of the Parties pursuant to paragraph 5; the members of the Committee shall have competence in a field relevant to this Convention and reflect an appropriate balance of expertise.

4. The Committee may consider issues on the basis of:

(a) Written submissions from any Party with respect to its own compliance;

(b) National reports in accordance with Article 21; and



(c) Requests from the Conference of the Parties.

5. The Committee shall elaborate its rules of procedure, which shall be subject to approval by the second meeting of the Conference of the Parties; the Conference of the Parties may adopt further terms of reference for the Committee.

6. The Committee shall make every effort to adopt its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted and no consensus is reached, such recommendations shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the members present and voting, based on a quorum of two-thirds of the members.

Article 16

Health aspects

1. Parties are encouraged to:

(a) Promote the development and implementation of strategies and programmes to identify and protect populations at risk, particularly vulnerable populations, and which may include adopting science-based health guidelines relating to the exposure to mercury and mercury compounds, setting targets for mercury exposure reduction, where appropriate, and public education, with the participation of public health and other involved sectors;

(b) Promote the development and implementation of science-based educational and preventive programmes on occupational exposure to mercury and mercury compounds;

(c) Promote appropriate health-care services for prevention, treatment and care for populations affected by the exposure to mercury or mercury compounds; and

(d) Establish and strengthen, as appropriate, the institutional and health professional capacities for the prevention, diagnosis, treatment and monitoring of health risks related to the exposure to mercury and mercury compounds.



2. The Conference of the Parties, in considering health-related issues or activities, should:

(a) Consult and collaborate with the World Health Organization, the International Labour Organization and other relevant intergovernmental organizations, as appropriate; and

(b) Promote cooperation and exchange of information with the World Health Organization, the International Labour Organization and other relevant intergovernmental organizations, as appropriate.

Article 17

Information exchange

1. Each Party shall facilitate the exchange of:

(a) Scientific, technical, economic and legal information concerning mercury and mercury compounds, including toxicological, ecotoxicological and safety information;

(b) Information on the reduction or elimination of the production, use, trade, emissions and releases of mercury and mercury compounds;

(c) Information on technically and economically viable alternatives to:

(i) Mercury-added products;

(ii) Manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used; and

(iii) Activities and processes that emit or release mercury or mercury compounds;

including information on the health and environmental risks and economic and social costs and benefits of such alternatives; and

(d) Epidemiological information concerning health impacts associated with exposure to mercury and mercury compounds, in close cooperation with the World Health Organization and other relevant organizations, as appropriate.



2. Parties may exchange the information referred to in paragraph 1 directly, through the Secretariat, or in cooperation with other relevant organizations, including the secretariats of chemicals and wastes conventions, as appropriate.
3. The Secretariat shall facilitate cooperation in the exchange of information referred to in this Article, as well as with relevant organizations, including the secretariats of multilateral environmental agreements and other international initiatives. In addition to information from Parties, this information shall include information from intergovernmental and non-governmental organizations with expertise in the area of mercury, and from national and international institutions with such expertise.
4. Each Party shall designate a national focal point for the exchange of information under this Convention, including with regard to the consent of importing Parties under Article 3.
5. For the purposes of this Convention, information on the health and safety of humans and the environment shall not be regarded as confidential. Parties that exchange other information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.

Article 18

Public information, awareness and education

1. Each Party shall, within its capabilities, promote and facilitate:
 - (a) Provision to the public of available information on:
 - (i) The health and environmental effects of mercury and mercury compounds;
 - (ii) Alternatives to mercury and mercury compounds;
 - (iii) The topics identified in paragraph 1 of Article 17;
 - (iv) The results of its research, development and monitoring activities under Article 19; and
 - (v) Activities to meet its obligations under this Convention;
 - (b) Education, training and public awareness related to the effects of exposure to mercury and mercury compounds on human health



and the environment in collaboration with relevant intergovernmental and non-governmental organizations and vulnerable populations, as appropriate.

2. Each Party shall use existing mechanisms or give consideration to the development of mechanisms, such as pollutant release and transfer registers where applicable, for the collection and dissemination of information on estimates of its annual quantities of mercury and mercury compounds that are emitted, released or disposed of through human activities.

Article 19

Research, development and monitoring

1. Parties shall endeavour to cooperate to develop and improve, taking into account their respective circumstances and capabilities:

(a) Inventories of use, consumption, and anthropogenic emissions to air and releases to water and land of mercury and mercury compounds;

(b) Modelling and geographically representative monitoring of levels of mercury and mercury compounds in vulnerable populations and in environmental media, including biotic media such as fish, marine mammals, sea turtles and birds, as well as collaboration in the collection and exchange of relevant and appropriate samples;

(c) Assessments of the impact of mercury and mercury compounds on human health and the environment, in addition to social, economic and cultural impacts, particularly in respect of vulnerable populations;

(d) Harmonized methodologies for the activities undertaken under subparagraphs (a), (b) and (c);

(e) Information on the environmental cycle, transport (including long-range transport and deposition), transformation and fate of mercury and mercury compounds in a range of ecosystems, taking appropriate account of the distinction between anthropogenic and natural emissions and releases of mercury and of remobilization of mercury from historic deposition;



(f) Information on commerce and trade in mercury and mercury compounds and mercury-added products; and

(g) Information and research on the technical and economic availability of mercury-free products and processes and on best available techniques and best environmental practices to reduce and monitor emissions and releases of mercury and mercury compounds.

2. Parties should, where appropriate, build on existing monitoring networks and research programmes in undertaking the activities identified in paragraph 1.

Article 20

Implementation plans

1. Each Party may, following an initial assessment, develop and execute an implementation plan, taking into account its domestic circumstances, for meeting the obligations under this Convention. Any such plan should be transmitted to the Secretariat as soon as it has been developed.

2. Each Party may review and update its implementation plan, taking into account its domestic circumstances and referring to guidance from the Conference of the Parties and other relevant guidance.

3. Parties should, in undertaking work in paragraphs 1 and 2, consult national stakeholders to facilitate the development, implementation, review and updating of their implementation plans.

4. Parties may also coordinate on regional plans to facilitate implementation of this Convention.

Article 21

Reporting

1. Each Party shall report to the Conference of the Parties, through the Secretariat, on the measures it has taken to implement the provisions of this Convention and on the effectiveness of such measures and the possible challenges in meeting the objectives of the Convention.

2. Each Party shall include in its reporting the information as called for in Articles 3, 5, 7, 8 and 9 of this Convention.



3. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, decide upon the timing and format of the reporting to be followed by the Parties, taking into account the desirability of coordinating reporting with other relevant chemicals and wastes conventions.

Article 22

Effectiveness evaluation

1. The Conference of the Parties shall evaluate the effectiveness of this Convention, beginning no later than six years after the date of entry into force of the Convention and periodically thereafter at intervals to be decided by it.

2. To facilitate the evaluation, the Conference of the Parties shall, at its first meeting, initiate the establishment of arrangements for providing itself with comparable monitoring data on the presence and movement of mercury and mercury compounds in the environment as well as trends in levels of mercury and mercury compounds observed in biotic media and vulnerable populations.

3. The evaluation shall be conducted on the basis of available scientific, environmental, technical, financial and economic information, including:

(a) Reports and other monitoring information provided to the Conference of the Parties pursuant to paragraph 2;

(b) Reports submitted pursuant to Article 21;

(c) Information and recommendations provided pursuant to Article 15; and

(d) Reports and other relevant information on the operation of the financial assistance, technology transfer and capacity-building arrangements put in place under this Convention.

Article 23

Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.



2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of the United Nations Environment Programme no later than one year after the date of entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be decided by the Conference.
3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the Secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.
4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any of its subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.
5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by this Convention and, to that end, shall:
 - (a) Establish such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of this Convention;
 - (b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies;
 - (c) Regularly review all information made available to it and to the Secretariat pursuant to Article 21;
 - (d) Consider any recommendations submitted to it by the Implementation and Compliance Committee;
 - (e) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of this Convention; and
 - (f) Review Annexes A and B pursuant to Article 4 and Article 5.
6. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international,



governmental or non-governmental, that is qualified in matters covered by this Convention and has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Article 24

Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.
2. The functions of the Secretariat shall be:
 - (a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;
 - (b) To facilitate assistance to Parties, particularly developing country Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;
 - (c) To coordinate, as appropriate, with the secretariats of relevant international bodies, particularly other chemicals and waste conventions;
 - (d) To assist Parties in the exchange of information related to the implementation of this Convention;
 - (e) To prepare and make available to the Parties periodic reports based on information received pursuant to Articles 15 and 21 and other available information;
 - (f) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and
 - (g) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.



3. The secretariat functions for this Convention shall be performed by the Executive Director of the United Nations Environment Programme, unless the Conference of the Parties decides, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other international organizations.

4. The Conference of the Parties, in consultation with appropriate international bodies, may provide for enhanced cooperation and coordination between the Secretariat and the secretariats of other chemicals and wastes conventions. The Conference of the Parties, in consultation with appropriate international bodies, may provide further guidance on this matter.

Article 25

Settlement of disputes

1. Parties shall seek to settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, with regard to any dispute concerning the interpretation or application of this Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Arbitration in accordance with the procedure set out in Part I of Annex E;

(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with paragraph 2.

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 or 3 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary.



5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall in no way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice, unless the parties to the dispute otherwise agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same means of dispute settlement pursuant to paragraph 2 or 3, and if they have not been able to settle their dispute through the means mentioned in paragraph 1 within twelve months following notification by one Party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The procedure set out in Part II of Annex E shall apply to conciliation under this Article.

Article 26

Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.
2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate the proposed amendment to the signatories to this Convention and, for information, to the Depositary.
3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting.
4. An adopted amendment shall be communicated by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.
5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the Depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the Parties having consented to be bound by it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three-fourths of the Parties



that were Parties at the time at which the amendment was adopted. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

Article 27

Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.

2. Any additional annexes adopted after the entry into force of this Convention shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.

3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:

(a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1-3 of Article 26;

(b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the Depositary, in writing, within one year from the date of communication by the Depositary of the adoption of such annex. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time notify the Depositary, in writing, that it withdraws a previous notification of non-acceptance in respect of an additional annex, and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c); and

(c) On the expiry of one year from the date of the communication by the Depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification of non-acceptance in accordance with the provisions of subparagraph (b).

4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to the Convention, except that an amendment to an annex shall not enter into



force with regard to any Party that has made a declaration with regard to amendment of annexes in accordance with paragraph 5 of Article 30, in which case any such amendment shall enter into force for such a Party on the ninetieth day after the date it has deposited with the Depositary its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect to such amendment.

5. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

Article 28

Right to vote

1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2.

2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and vice versa.

Article 29

Signature

This Convention shall be opened for signature at Kumamoto, Japan, by all States and regional economic integration organizations on 10 and 11 October 2013, and thereafter at the United Nations Headquarters in New York until 9 October 2014.

Article 30

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration



organizations from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification of the extent of its competence.

4. Each State or regional economic integration organization is encouraged to transmit to the Secretariat at the time of its ratification, acceptance, approval or accession of the Convention information on its measures to implement the Convention.

5. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any Party may declare that, with regard to it, any amendment to an annex shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.



Article 31

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.

Article 32

Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 33

Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.



Article 34 Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Convention.

Article 35 Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Depositary.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Kumamoto, Japan, on this tenth day of October, two thousand and thirteen.



ANNEXES



Annex A

Mercury-added products

The following products are excluded from this Annex:

- (a) Products essential for civil protection and military uses;
- (b) Products for research, calibration of instrumentation, for use as reference standard;
- (c) Where no feasible mercury-free alternative for replacement is available, switches and relays, cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for electronic displays, and measuring devices;
- (d) Products used in traditional or religious practices; and
- (e) Vaccines containing thiomersal as preservatives.

Part I: Products subject to Article 4, paragraph 1

Mercury-added products	Date after which the manufacture, import or export of the product shall not be allowed (phase-out date)
Batteries, except for button zinc silver oxide batteries with a mercury content < 2% and button zinc air batteries with a mercury content < 2%	2020
Switches and relays, except very high accuracy capacitance and loss measurement bridges and high frequency radio frequency switches and relays in monitoring and control instruments with a maximum mercury content of 20 mg per bridge, switch or relay	2020
Compact fluorescent lamps (CFLs) for general lighting purposes that are ≤ 30 watts with a mercury content exceeding 5 mg per lamp burner	2020



Linear fluorescent lamps (LFLs) for general lighting purposes: (a) Triband phosphor < 60 watts with a mercury content exceeding 5 mg per lamp; (b) Halophosphate phosphor ≤ 40 watts with a mercury content exceeding 10 mg per lamp	2020
High pressure mercury vapour lamps (HPMV) for general lighting purposes	2020
Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for electronic displays: (a) short length (≤ 500 mm) with mercury content exceeding 3.5 mg per lamp (b) medium length (> 500 mm and ≤ 1 500 mm) with mercury content exceeding 5 mg per lamp (c) long length (> 1 500 mm) with mercury content exceeding 13 mg per lamp	2020
Cosmetics (with mercury content above 1 ppm), including skin lightening soaps and creams, and not including eye area cosmetics where mercury is used as a preservative and no effective and safe substitute preservatives are available ¹¹	2020
Pesticides, biocides and topical antiseptics	2020
The following non-electronic measuring devices except non-electronic measuring devices installed in large-scale equipment or those used for high precision measurement, where no suitable mercury-free alternative is available: (a) barometers; (b) hygrometers; (c) manometers; (d) thermometers; (e) sphygmomanometers.	2020

¹¹The intention is not to cover cosmetics, soaps or creams with trace contaminants of mercury.



Part II: Products subject to Article 4, paragraph 3

Mercury-added products	Provisions
Dental amalgam	<p>Measures to be taken by a Party to phase down the use of dental amalgam shall take into account the Party's domestic circumstances and relevant International guidance and shall include two or more of the measures from the following list:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Setting national objectives aiming at dental caries prevention and health promotion, thereby minimizing the need for dental restoration; (ii) Setting national objectives aiming at minimizing its use; (iii) Promoting the use of cost-effective and clinically effective mercury-free alternatives for dental restoration; (iv) Promoting research and development of quality mercury-free materials for dental restoration; (v) Encouraging representative professional organizations and dental schools to educate and train dental professionals and students on the use of mercury-free dental restoration alternatives and on promoting best management practices; (vi) Discouraging insurance policies and programmes that favour dental amalgam use over mercury-free dental restoration; (vii) Encouraging insurance policies and programmes that favour the use of quality alternatives to dental amalgam for dental restoration; (viii) Restricting the use of dental amalgam to its encapsulated form; (ix) Promoting the use of best environmental practices in dental facilities to reduce releases of mercury and mercury compounds to water and land.



Annex B**Manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used****Part I: Processes subject to Article 5, paragraph 2**

Manufacturing processes using mercury or mercury compounds	Phase-out date
Chlor-alkali production	2025
Acetaldehyde production in which mercury or mercury compounds are used as a catalyst	2018

Part II: Processes subject to Article 5, paragraph 3

Mercury using process	Provisions
Vinyl chloride monomer production	<p>Measures to be taken by the Parties shall include but not be limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Reduce the use of mercury in terms of per unit production by 50 per cent by the year 2020 against 2010 use; (ii) Promoting measures to reduce the reliance on mercury from primary mining; (iii) Taking measures to reduce emissions and releases of mercury to the environment; (iv) Supporting research and development in respect of mercury-free catalysts and processes; (v) Not allowing the use of mercury five years after the Conference of the Parties has established that mercury-free catalysts based on existing processes have become technically and economically feasible; (vi) Reporting to the Conference of the Parties on its efforts to develop and/or identify alternatives and phase out mercury use in accordance with Article 21.



Sodium or Potassium Methylate or Ethylate	<p>Measures to be taken by the Parties shall include but not be limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Measures to reduce the use of mercury aiming at the phase out of this use as fast as possible and within 10 years of the entry into force of the Convention; (ii) Reduce emissions and releases in terms of per unit production by 50 per cent by 2020 compared to 2010; (iii) Prohibiting the use of fresh mercury from primary mining; (iv) Supporting research and development in respect of mercury-free processes; (v) Not allowing the use of mercury five years after the Conference of the Parties has established that mercury-free processes have become technically and economically feasible; (vi) Reporting to the Conference of the Parties on its efforts to develop and/or identify alternatives and phase out mercury use in accordance with Article 21.
Production of polyurethane using mercury containing catalysts	<p>Measures to be taken by the Parties shall include but not be limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Taking measures to reduce the use of mercury, aiming at the phase out of this use as fast as possible, within 10 years of the entry into force of the Convention; (ii) Taking measures to reduce the reliance on mercury from primary mercury mining; (iii) Taking measures to reduce emissions and releases of mercury to the environment; (iv) Encouraging research and development in respect of mercury-free catalysts and processes; (v) Reporting to the Conference of the Parties on its efforts to develop and/or identify alternatives and phase out mercury use in accordance with Article 21. <p>Paragraph 6 of Article 5 shall not apply to this manufacturing process.</p>



Annex C

Artisanal and small-scale gold mining

National action plans

7. Each Party that is subject to the provisions of paragraph 3 of Article 7 shall include in its national action plan:

- (a) National objectives and reduction targets;
- (b) Actions to eliminate:
 - (i) Whole ore amalgamation;
 - (ii) Open burning of amalgam or processed amalgam;
 - (iii) Burning of amalgam in residential areas; and
 - (iv) Cyanide leaching in sediment, ore or tailings to which mercury has been added without first removing the mercury;
- (c) Steps to facilitate the formalization or regulation of the artisanal and small-scale gold mining sector;
- (d) Baseline estimates of the quantities of mercury used and the practices employed in artisanal and small-scale gold mining and processing within its territory;
- (e) Strategies for promoting the reduction of emissions and releases of, and exposure to, mercury in artisanal and small-scale gold mining and processing, including mercury-free methods;
- (f) Strategies for managing trade and preventing the diversion of mercury and mercury compounds from both foreign and domestic sources to use in artisanal and small scale gold mining and processing;
- (g) Strategies for involving stakeholders in the implementation and continuing development of the national action plan;
- (h) A public health strategy on the exposure of artisanal and small-scale gold miners and their communities to mercury. Such a strategy



should include, inter alia, the gathering of health data, training for health-care workers and awareness-raising through health facilities;

(i) Strategies to prevent the exposure of vulnerable populations, particularly children and women of child-bearing age, especially pregnant women, to mercury used in artisanal and small-scale gold mining;

(j) Strategies for providing information to artisanal and small-scale gold miners and affected communities; and

(k) A schedule for the implementation of the national action plan.

2. Each Party may include in its national action plan additional strategies to achieve its objectives, including the use or introduction of standards for mercury-free artisanal and small-scale gold mining and market-based mechanisms or marketing tools.



Annex D

List of point sources of emissions of mercury and mercury compounds to the atmosphere

Point source category:

Coal-fired power plants;

Coal-fired industrial boilers;

Smelting and roasting processes used in the production of non-ferrous metals;^{1/}

Waste incineration facilities;

Cement clinker production facilities.

^{1/} For the purpose of this Annex, "non-ferrous metals" refers to lead, zinc, copper and industrial gold.



Annex E

Arbitration and conciliation procedures

Part I: Arbitration procedure

The arbitration procedure for purposes of paragraph 2 (a) of Article 25 of this Convention shall be as follows:

Article 1

1. A Party may initiate recourse to arbitration in accordance with Article 25 of this Convention by written notification addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of claim, together with any supporting documents. Such notification shall state the subject matter of arbitration and include, in particular, the Articles of this Convention the interpretation or application of which are at issue.
2. The claimant party shall notify the Secretariat that it is referring a dispute to arbitration pursuant to Article 25 of this Convention. The notification shall be accompanied by the written notification of the claimant party, the statement of claim, and the supporting documents referred to in paragraph 1 above. The Secretariat shall forward the information thus received to all Parties.

Article 2

1. If a dispute is referred to arbitration in accordance with Article 1 above, an arbitral tribunal shall be established. It shall consist of three members.
2. Each party to the dispute shall appoint an arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall designate by agreement the third arbitrator, who shall be the President of the tribunal. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement. The President of the tribunal shall not be a national of any of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of any of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.



3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

Article 3

1. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the date on which the respondent party receives the notification of the arbitration, the other party may inform the Secretary-General of the United Nations, who shall make the designation within a further two-month period.

2. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the date of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a party, designate the President within a further two-month period.

Article 4

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of this Convention and international law.

Article 5

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.

Article 6

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties to the dispute, recommend essential interim measures of protection.

Article 7

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

- (a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and
- (b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.



Article 8

The parties to the dispute and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information or documents that they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.

Article 9

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the parties.

Article 10

A Party that has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute that may be affected by the decision may intervene in the proceedings with the consent of the arbitral tribunal.

Article 11

The arbitral tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.

Article 12

Decisions of the arbitral tribunal on both procedure and substance shall be taken by a majority vote of its members.

Article 13

1. If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its decision. Absence of a party or a failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings.

2. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.



Article 14

The arbitral tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted, unless it finds it necessary to extend the time limit for a period that should not exceed five more months.

Article 15

The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

Article 16

The final decision shall be binding on the parties to the dispute. The interpretation of this Convention given by the final decision shall also be binding upon a Party intervening under Article 10 above insofar as it relates to matters in respect of which that Party intervened. The final decision shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

Article 17

Any disagreement that may arise between those bound by the final decision in accordance with Article 16 above, as regards the interpretation or manner of implementation of that final decision, may be submitted by any of them for decision to the arbitral tribunal that rendered it.



Part II: Conciliation procedure

The conciliation procedure for purposes of paragraph 6 of Article 25 of this Convention shall be as follows:

Article 1

A request by a party to a dispute to establish a conciliation commission pursuant to paragraph 6 of Article 25 of this Convention shall be addressed in writing to the Secretariat, with a copy to the other party or parties to the dispute. The Secretariat shall forthwith inform all Parties accordingly.

Article 2

1. The conciliation commission shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, comprise three members, one appointed by each party concerned and a President chosen jointly by those members.
2. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint their member of the commission jointly by agreement.

Article 3

If any appointment by the parties to the dispute is not made within two months of the date of receipt by the Secretariat of the written request referred to in Article 1 above, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by any party, make such appointment within a further two-month period.

Article 4

If the President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the appointment of the second member of the commission, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by any party to the dispute, designate the President within a further two-month period.

Article 5

The conciliation commission shall assist the parties to the dispute in an independent and impartial manner in their attempt to reach an amicable resolution.



Article 6

1. The conciliation commission may conduct the conciliation proceedings in such a manner as it considers appropriate, taking fully into account the circumstances of the case and the views the parties to the dispute may express, including any request for a swift resolution. It may adopt its own rules of procedure as necessary, unless the parties otherwise agree.
2. The conciliation commission may, at any time during the proceedings, make proposals or recommendations for a resolution of the dispute.

Article 7

The parties to the dispute shall cooperate with the conciliation commission. In particular, they shall endeavour to comply with requests by the commission to submit written materials, provide evidence and attend meetings. The parties and the members of the conciliation commission are under an obligation to protect the confidentiality of any information or documents they receive in confidence during the proceedings of the commission.

Article 8

The conciliation commission shall take its decisions by a majority vote of its members.

Article 9

Unless the dispute has already been resolved, the conciliation commission shall render a report with recommendations for resolution of the dispute no later than twelve months of being fully constituted, which the parties to the dispute shall consider in good faith.


Article 10

Any disagreement as to whether the conciliation commission has competence to consider a matter referred to it shall be decided by the commission.

Article 11

The costs of the conciliation commission shall be borne by the parties to the dispute in equal shares, unless they agree otherwise. The commission shall keep a record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the parties.





Traduzione non ufficiale

Convenzione di Minamata sul mercurio

Le Parti della presente Convenzione,

Riconoscendo che il mercurio è una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell'ambiente una volta introdotto dall'uomo, la sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l'ambiente,

Considerata la decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), del 20 febbraio 2009, di avviare un'azione a livello internazionale per gestire il mercurio in modo efficiente, efficace e coerente,

Considerato il paragrafo 221 del documento conclusivo della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Il futuro che vogliamo» che auspica un esito positivo dei negoziati su uno strumento giuridicamente vincolante e di portata mondiale concernente il mercurio per far fronte ai rischi per la salute umana e l'ambiente,

Considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile ha ribadito i principi della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi, tra gli altri, le responsabilità comuni ma differenziate, la considerazione delle peculiarità e le capacità specifiche dei singoli Stati, nonché la necessità di un'azione a livello globale,

Consapevoli delle preoccupazioni per la salute, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione al mercurio delle popolazioni vulnerabili, in particolare delle donne e dei bambini, e attraverso loro, delle generazioni future,

Considerando le vulnerabilità specifiche degli ecosistemi artici e delle comunità indigene a causa della biomagnificazione del mercurio ed alla contaminazione degli alimenti tradizionali, e più in generale con la preoccupazione per gli effetti del mercurio sulle comunità indigene,

Riconoscendo gli importanti insegnamenti tratti dalla sindrome di Minamata, in particolare i gravi effetti sulla salute e l'ambiente derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessità di garantire un'adeguata gestione del mercurio e fare in modo che tali eventi non si ripetano in futuro,

Sottolineando l'importanza del sostegno finanziario, tecnico, tecnologico e dello sviluppo di capacità, in particolare per i paesi in via di sviluppo e per quelli con economia in fase di transizione, al fine di rafforzare le capacità nazionali di gestione del mercurio e promuovere un'efficace attuazione della Convenzione,

Riconoscendo inoltre le attività dell'Organizzazione mondiale della sanità per la tutela della salute umana in relazione al mercurio ed il ruolo dei pertinenti accordi multilaterali in



Traduzione non ufficiale

materia ambientale, in particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,

Riconoscendo che la presente Convenzione ed altri accordi internazionali in materia di ambiente e commercio concorrono al raggiungimento del medesimo obiettivo,

Sottolineando che nessuna disposizione della presente Convenzione è volta a pregiudicare i diritti e gli obblighi di una Parte derivanti da eventuali accordi internazionali esistenti,

Precisando che il considerando precedente non intende stabilire una gerarchia tra la presente convenzione ed altri accordi internazionali,

Constatando che non vi è alcuna disposizione della presente Convenzione che impedisce ad una Parte di adottare misure nazionali supplementari, coerenti con le disposizioni della presente Convenzione, nell'intento di proteggere la salute umana e l'ambiente dall'esposizione al mercurio in conformità agli altri obblighi di tale Parte in relazione al vigente diritto internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

Obiettivo della presente Convenzione è proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

a) per «estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala», si intende l'estrazione dell'oro effettuata da singoli individui o piccole imprese con investimenti di capitale ridotti e una produzione limitata;

b) per «migliori tecniche disponibili», si intendono le tecniche più efficaci per prevenire e, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo e l'impatto di tali emissioni e rilasci sull'ambiente nel suo insieme, tenuto conto di considerazioni economiche e tecniche per una determinata Parte o in relazione ad un impianto specifico nel territorio di tale Parte. In questo contesto:

i) per «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso,



Traduzione non ufficiale

- ii) per tecniche «disponibili» si intendono, in relazione ad una determinata Parte o ad un impianto specifico sul territorio di tale Parte, quelle tecniche messe a punto su una scala tale da consentirne l'applicazione in un rilevante settore industriale a condizioni economiche e tecniche sostenibili, tenendo conto dei costi e dei benefici, indipendentemente dal fatto che queste tecniche siano utilizzate o messe a punto sul territorio di tale Parte, a condizione che siano accessibili al gestore dell'impianto come stabilito dalla Parte in questione, e
- iii) per «tecniche» si intendono le tecnologie utilizzate, le pratiche operative e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e dismissione degli impianti;
- c) per «migliori pratiche ambientali», si intende l'applicazione della combinazione più adeguata di strategie e misure di controllo ambientale;
- d) per «mercurio» si intende il mercurio elementare (Hg(0), n. CAS 7439-97-6);
- e) per «composto di mercurio», si intende qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;
- f) per «prodotto con aggiunta di mercurio», si intende un prodotto o un componente di prodotto che contiene mercurio o un composto di mercurio aggiunto intenzionalmente;
- g) per «Parte», si intende uno Stato o un'organizzazione per l'integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la Convenzione è in vigore;
- h) per «Parti presenti e votanti», si intendono le Parti presenti che esprimono un voto favorevole o sfavorevole in una riunione delle Parti;
- i) per «estrazione primaria di mercurio», si intende l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato;
- j) per «organizzazione per l'integrazione economica regionale», si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, o ad aderirvi; e
- k) per «uso consentito», si intende qualsiasi utilizzo, ad opera di una Parte, di mercurio o composti di mercurio conformemente alla presente Convenzione, tra cui, ma non solo, gli usi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.



Traduzione non ufficiale

Art. 3

Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio

1. Ai fini del presente articolo:

a) i riferimenti al «mercurio» comprendono le miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso; e

b) per «composti di mercurio» si intendono il cloruro di mercurio(I) (detto anche calomelano), l'ossido di mercurio(II), il solfato di mercurio(II), il nitrato di mercurio(II), il cinabro e il solfuro di mercurio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a:

a) quantità di mercurio o di composti di mercurio destinate ad essere utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; o

b) tracce di mercurio o di composti di mercurio esistenti in natura presenti in prodotti quali i metalli privi di mercurio, i minerali o prodotti minerali, incluso il carbone, o i prodotti derivati da questi materiali, e tracce non intenzionali presenti nei prodotti chimici; o

c) prodotti con aggiunta di mercurio.

3. Ciascuna Parte non deve consentire attività di estrazione primaria di mercurio a meno che dette attività non fossero già in corso nel suo territorio alla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte.

4. Ciascuna Parte autorizza unicamente il proseguimento delle attività di estrazione primaria di mercurio che erano già in corso alla data di entrata in vigore della presente Convenzione per tale Parte, per un periodo massimo di quindici anni a decorrere da tale data. Nel corso di questo periodo il mercurio proveniente dalle attività di estrazione viene utilizzato esclusivamente per la produzione di prodotti con aggiunta di mercurio ai sensi dell'articolo 4, nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo 5, o per essere smaltito ai sensi dell'articolo 11, ricorrendo a operazioni che non comportano attività di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi.

5. Ciascuna Parte deve:

a) impegnarsi a censire le singole riserve di mercurio o di composti di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche e le fonti di approvvigionamento di mercurio che producono riserve superiori a 10 tonnellate metriche per anno, situate nel proprio territorio;

b) adottare misure al fine di garantire che, qualora la Parte accerti l'esistenza di eccedenze di mercurio provenienti dalla dismissione di impianti per la produzione di cloro-alcali, questo mercurio sia smaltito conformemente alle linee guida per una gestione



Traduzione non ufficiale

ecologicamente corretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), ricorrendo ad operazioni che non comportino attività di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi.

6. Ciascuna Parte vieta l'esportazione del mercurio ad eccezione dei seguenti casi:

a) se l'esportazione è diretta ad un'altra Parte che abbia fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto, e solo ai fini di:

- i) un uso consentito alla Parte importatrice nell'ambito della presente Convenzione, o
- ii) uno stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto come stabilito all'articolo 10; o

b) se l'esportazione è diretta ad una non-Parte che abbia fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto, comprendente una certificazione che attesti che:

- i) la non Parte abbia attuato misure destinate a garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente ed il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 11, e
- ii) il mercurio sarà destinato unicamente ad un uso consentito ad una Parte dalla Convenzione o per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto, ai sensi dell'articolo 10.

7. Una Parte esportatrice può accettare, come consenso scritto ai sensi del paragrafo 6, una notifica generale trasmessa al Segretariato dalla Parte o dalla non-Parte importatrice. Tale notifica generale stabilisce i termini e le condizioni sulla base dei quali la Parte o non-Parte importatrice fornisce il proprio consenso. La notifica può essere revocata in qualsiasi momento da tale Parte o non-Parte. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche.

8. Ciascuna Parte non consente l'importazione di mercurio proveniente da una non-Parte cui trasmetterà il proprio consenso scritto se tale non-Parte non ha fornito una certificazione che attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite ai sensi del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera b).

9. Una Parte che trasmette una notifica generale di autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, può decidere di non applicare il paragrafo 8, purché mantenga ampie restrizioni sull'esportazione del mercurio ed abbia attuato misure nazionali al fine di garantire che il mercurio importato sia gestito in modo ecologicamente corretto. La Parte trasmette al Segretariato una notifica relativa a questa decisione, includendovi informazioni che descrivono le sue restrizioni all'esportazione e le disposizioni normative nazionali, nonché informazioni sulle quantità e sui paesi di origine del mercurio importato da non-Parti. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche. Il Comitato per l'attuazione e l'osservanza (della Convenzione ndr) esamina e valuta le notifiche di questo tipo e le



Traduzione non ufficiale

informazioni di supporto ai sensi dell'articolo 15 e può rivolgere raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza delle Parti.

10. La procedura di cui al paragrafo 9 è applicabile fino alla conclusione della seconda riunione della Conferenza delle Parti. Dopo tale data, non si potrà più ricorrere a questa procedura, a meno che la Conferenza delle Parti non decida altrimenti a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, fatta eccezione per il caso in cui una Parte abbia presentato una notifica a norma del paragrafo 9 prima della fine della seconda riunione della Conferenza delle Parti.

11. Ciascuna parte include nelle sue relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21 ogni informazione idonea a dimostrare che le prescrizioni di cui al presente articolo sono state soddisfatte.

12. Alla sua prima riunione, la Conferenza delle Parti fornisce ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il paragrafo 6 e il paragrafo 8 ed elabora e adotta gli elementi necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), ed al paragrafo 8.

13. La Conferenza delle Parti valuta se il commercio di determinati composti di mercurio compromette l'obiettivo della presente Convenzione e stabilisce se questi composti di mercurio devono, data la loro inclusione in un allegato aggiuntivo adottato ai sensi dell'articolo 27, essere soggetti ai paragrafi 6 e 8.

Art. 4

Prodotti con aggiunta di mercurio

1. Ciascuna Parte, adottando le opportune misure, vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio inclusi nella parte I dell'allegato A, dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione, fatta eccezione per i casi in cui l'allegato A preveda delle esclusioni o che la Parte benefici di una deroga registrata in applicazione dell'articolo 6.

2. Una Parte può, in alternativa a quanto disposto dal paragrafo 1, al momento della ratifica o dell'entrata in vigore di un emendamento dell'allegato A per tale Parte, indicare che attuerà disposizioni o strategie diverse in relazione ai prodotti elencati nella parte I dell'allegato A. Una Parte può scegliere questa opzione solo se può dimostrare di aver già ridotto al livello minimo la produzione, l'importazione e l'esportazione della maggior parte dei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A e che ha attuato misure o strategie volte a ridurre l'utilizzo del mercurio in ulteriori prodotti non elencati nella parte I dell'allegato A al momento della notifica al Segretariato della sua decisione di optare per questa alternativa. Inoltre le Parti che optano per questa alternativa:

a) devono trasmettere alla Conferenza delle Parti, alla prima occasione utile, una descrizione delle misure o strategie attuate, quantificando le riduzioni conseguite;



Traduzione non ufficiale

b) devono attuare misure o strategie per ridurre l'utilizzo di mercurio nei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A per i quali un valore minimo non è ancora stato ottenuto;

c) devono esaminare eventuali misure aggiuntive per conseguire ulteriori riduzioni;

e

d) non possono chiedere deroghe ai sensi dell'articolo 6 per nessuna categoria di prodotti per i quali hanno scelto la presente opzione.

Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti, nell'ambito del processo di revisione di cui al paragrafo 8; esamina i progressi e l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente paragrafo.

3. Ciascuna Parte adotta misure per i prodotti con aggiunta di mercurio inclusi nella parte II dell'allegato A conformemente alle disposizioni ivi stabilite.

4. Il Segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, raccoglie e conserva informazioni sui prodotti con aggiunta di mercurio e le loro alternative, e le rende disponibili al pubblico. Il Segretariato mette a disposizione del pubblico anche ogni altra informazione rilevante trasmessa dalle Parti.

5. Ciascuna Parte adotta misure atte a impedire che nei prodotti assemblati siano incorporati prodotti con aggiunta di mercurio la cui produzione, importazione ed esportazione non siano autorizzate per tale Parte ai sensi del presente articolo.

6. Ciascuna Parte scoraggia la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti con aggiunta di mercurio per usi non conosciuti anteriormente alla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, a meno che da una valutazione del rapporto rischi / benefici relativamente al prodotto si accerti l'esistenza di benefici per la salute umana o l'ambiente. Le Parti forniscono al Segretariato, se del caso, informazioni su ogni prodotto di questo tipo, ivi comprese informazioni sui rischi e i benefici che comporta per l'ambiente e la salute umana. Il Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico.

7. Qualsiasi Parte può presentare al Segretariato una proposta di inserimento nell'allegato A di un prodotto con aggiunta di mercurio, tale proposta deve comprendere informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica, ai rischi ed ai benefici per l'ambiente e la salute delle soluzioni alternative non contenenti mercurio, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 4.

8. Entro e non oltre cinque anni dopo la data di entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato A e può considerare la possibilità di modificarlo, ai sensi dell'articolo 27.

9. Nel riesame dell'allegato A in applicazione del paragrafo 8, la Conferenza delle Parti tiene conto almeno:

a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 7;



Traduzione non ufficiale

- b) delle informazioni messe a disposizione in applicazione del paragrafo 4; e
- c) della disponibilità, per le Parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente valide, tenendo conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute umana.

Art. 5

Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato B, i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio non comprendono i processi che utilizzano o servono a produrre prodotti con aggiunta di mercurio, né i processi per il trattamento dei rifiuti contenenti mercurio.
2. Ciascuna Parte, adottando misure appropriate, si adopera per vietare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi di fabbricazione elencati nella parte I dell'allegato B, dopo la data di eliminazione progressiva specificata in tale allegato per i singoli processi, salvo nei casi in cui una Parte abbia ottenuto una deroga registrata ai sensi dell'articolo 6.
3. Ciascuna Parte adotta misure atte a limitare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi elencati nella parte II dell'allegato B, conformemente alle disposizioni ivi stabilite.
4. Il Segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, raccoglie e conserva informazioni in merito ai processi che utilizzano mercurio o composti di mercurio ed alle loro alternative, e rende tali informazioni accessibili al pubblico. Il Segretariato mette a disposizione del pubblico anche altre informazioni utili comunicate dalle Parti.
5. Ciascuna Parte che possiede uno o più impianti che utilizzano mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato B deve:
 - a) adottare misure per limitare le emissioni e i rilasci di mercurio e di composti di mercurio provenienti da tali impianti;
 - b) includere nelle sue relazioni trasmesse secondo le disposizioni dell'articolo 21, le informazioni relative alle misure adottate ai sensi del presente paragrafo; e
 - c) adoperarsi per individuare gli impianti situati nel proprio territorio che utilizzano mercurio o composti di mercurio per i processi elencati nell'allegato B e trasmette al Segretariato, entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, le informazioni relative al numero ed alle tipologie di tali impianti ed il consumo stimato su base annua di mercurio o composti di mercurio utilizzati in tali impianti. Il Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico.
6. Ciascuna Parte vieta l'uso di mercurio o di composti di mercurio negli impianti che non esistevano prima della data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, che



Traduzione non ufficiale

utilizzino i processi di fabbricazione di cui all'allegato B. Non sono previste esenzioni per tali impianti.

7. Ogni Parte scoraggia lo sviluppo di qualsiasi impianto, che non esisteva prima della data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, che utilizzi altri processi di fabbricazione in cui il mercurio o i composti di mercurio sono usati intenzionalmente, a meno che la Parte possa dimostrare, in maniera ritenuta soddisfacente dalla Conferenza delle Parti; che il processo di fabbricazione comporta notevoli vantaggi per l'ambiente e la salute e che non esistono alternative senza utilizzo di mercurio che siano tecnicamente ed economicamente praticabili e che comportino tali vantaggi.

8. Le Parti sono incoraggiate a scambiare informazioni sui nuovi e rilevanti sviluppi tecnologici, sulle alternative senza mercurio economicamente e tecnicamente sostenibili, nonché sulle eventuali misure e tecniche per ridurre e, ove possibile, eliminare l'uso di mercurio e di composti di mercurio e le emissioni ed i rilasci di mercurio e di composti di mercurio derivanti dai processi di fabbricazione di cui all'allegato B.

9. Qualsiasi Parte può presentare una proposta di modifica dell'allegato B al fine di includervi un processo di fabbricazione che utilizza mercurio o composti di mercurio. Nella proposta devono figurare informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica ed al rapporto rischi / benefici per l'ambiente e la salute dei processi alternativi che non prevedono l'utilizzo di mercurio.

10. Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato B e può considerare le proposte di modifica, ai sensi dell'articolo 27.

11. In occasione del riesame dell'allegato A secondo le previsioni del paragrafo 10, la Conferenza delle Parti tiene conto almeno:

- a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 9;
- b) delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo 4; e
- c) della disponibilità, per le Parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, tenuto conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute.

Art. 6

Esenzioni accordabili su richiesta di una Parte

1. Qualsiasi Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale può far registrare una o più deroghe alle date di eliminazione progressiva di cui all'allegato A e all'allegato B, in seguito denominate «deroghe», mediante notifica scritta da far pervenire al Segretariato:



Traduzione non ufficiale

a) al momento dell'adesione alla presente Convenzione; oppure

b) nel caso dell'inserimento di un prodotto con aggiunta di mercurio mediante modifica dell'allegato A o dell'inserimento di un processo di fabbricazione in cui è utilizzato mercurio mediante modifica dell'allegato B, entro la data in cui l'emendamento in questione entra in vigore per la Parte.

Tale registrazione deve essere corredata da una dichiarazione che illustri i motivi della richiesta di deroga.

2. Una deroga può essere registrata per una categoria di cui all'allegato A o all'allegato B ovvero per una sottocategoria individuata da qualsiasi Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale.

3. Ciascuna Parte che beneficia di una o più deroghe deve essere identificata in un registro. Il Segretariato redige e aggiorna il registro e lo rende disponibile al pubblico.

4. Il registro contiene:

- a) un elenco delle Parti che beneficiano di una o più deroghe;
- b) la deroga o le deroghe registrate per ciascuna Parte; e
- c) la data di scadenza di ciascuna deroga.

5. Fatta eccezione per il caso in cui una Parte indichi nel registro un periodo più breve, tutte le deroghe ai sensi del paragrafo 1 scadono cinque anni dopo la data di eliminazione progressiva indicata nell'allegato A o nell'allegato B.

6. La Conferenza delle Parti può, su richiesta di una Parte, decidere di prorogare una deroga per cinque anni, a meno che la Parte non chieda un periodo più breve. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle Parti tiene in debito conto:

- a) una relazione della Parte che giustifichi la necessità di prorogare una deroga e descriva le attività intraprese e pianificate per eliminare la necessità della deroga non appena possibile;
- b) le informazioni disponibili, anche in relazione alla disponibilità di prodotti e processi alternativi che non utilizzano mercurio o che comportano un consumo più limitato di mercurio rispetto all'utilizzo di cui alla deroga; e
- c) le attività previste o in atto per garantire lo stoccaggio del mercurio e lo smaltimento dei rifiuti di mercurio in modo ecologicamente corretto.

Una deroga può essere prorogata soltanto una volta, per prodotto e per data di eliminazione progressiva.

7. Una Parte può in qualsiasi momento ritirare una deroga, mediante notifica scritta al Segretariato. Il ritiro di una deroga ha effetto a partire dalla data specificata nella notifica.



Traduzione non ufficiale

8. Pur tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 1, nessuno Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale può far registrare una domanda di deroga dopo cinque anni dalla data di eliminazione progressiva di un prodotto o un processo elencato negli allegati A o B, salvo che una o più Parti siano ancora registrate per una deroga per tale prodotto o processo, avendo beneficiato di una proroga ai sensi del paragrafo 6. In tal caso, uno Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale può, entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), far registrare una deroga per il prodotto o processo in questione che scade dieci anni dopo la data di eliminazione progressiva.

9. Nessuna delle Parti può beneficiare di una deroga decorsi 10 anni dalla data di eliminazione progressiva per un prodotto o un processo incluso negli allegati A o B.

Art. 7

Attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala

1. Le misure di cui al presente articolo ed all'allegato C si applicano alle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale.

2. Ciascuna Parte sul cui territorio si svolgono attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala regolamentate dal presente articolo adotta misure volte a ridurre e, ove possibile, eliminare l'impiego di mercurio e di composti di mercurio nonché le emissioni ed i rilasci in ambiente di mercurio proveniente da tali attività di estrazione e trasformazione.

3. Ciascuna Parte notifica al Segretariato se, in qualsiasi momento, valuta che l'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel suo territorio sia di entità tale da poter essere considerata significativa. In tal caso, la Parte deve:

a) elaborare e attuare un piano d'azione nazionale ai sensi dell'allegato C;

b) presentare il suo piano d'azione nazionale al Segretariato entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione ovvero tre anni dopo la notifica al Segretariato, se quest'ultima data è successiva; e

c) in seguito procedere ogni tre anni ad una valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli obblighi ai sensi del presente articolo, includendo tali valutazioni nelle relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 21.

4. Le Parti possono cooperare tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti nonché altri soggetti, se del caso, per conseguire gli obiettivi del presente articolo. Questa cooperazione può comprendere:

a) lo sviluppo di strategie volte a prevenire l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nell'attività di estrazione e nella trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;



Traduzione non ufficiale

- b) iniziative nel settore dell'istruzione, della sensibilizzazione e dello sviluppo di capacità;
- c) promozione della ricerca nel campo delle pratiche sostenibili alternative che non prevedono l'utilizzo di mercurio;
- d) la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria;
- e) la creazione di partenariati per fornire assistenza all'attuazione degli impegni derivanti dal presente articolo; e
- f) l'utilizzo dei meccanismi di scambio di informazioni esistenti al fine di diffondere le conoscenze, le migliori pratiche ambientali e le tecnologie alternative sostenibili dal punto di vista ambientale, tecnico, sociale ed economico.

Art. 8

Emissioni

1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione delle emissioni in atmosfera di mercurio e dei composti di mercurio, spesso definiti «mercurio totale», attraverso misure di controllo delle emissioni delle fonti puntuali incluse nelle categorie elencate nell'allegato D.

2. Ai fini del presente articolo:

- a) per «emissioni», si intendono le emissioni in atmosfera di mercurio o di composti di mercurio;
- b) per «fonte rilevante», si intende una fonte appartenente ad una delle categorie delle fonti di cui all'allegato D. Una Parte può, se lo desidera, stabilire criteri per identificare le fonti che rientrano in una delle categorie di cui all'allegato D, purché tali criteri per ogni categoria coprano almeno il 75 % delle emissioni di tale categoria;
- c) per «nuova fonte», si intende qualsiasi fonte rilevante appartenente ad una categoria di cui all'allegato D, la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo:
 - i) la data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata; ovvero
 - ii) la data di entrata in vigore, per la Parte interessata, di un emendamento dell'allegato D, nel caso in cui tale fonte sia soggetta alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtù di tale emendamento;
- d) per «modifica sostanziale», si intende la modifica di una fonte rilevante che determina un aumento significativo delle emissioni, ad esclusione di eventuali variazioni



Traduzione non ufficiale

delle emissioni derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla Parte stabilire se una modifica è sostanziale o meno;

e) per «fonte esistente» si intende qualsiasi fonte rilevante che non sia una fonte nuova;

f) per «valore limite di emissione», si intende un limite, spesso espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione, la massa o il tasso delle emissioni di mercurio o di composti di mercurio, da una fonte puntuale.

3. Una Parte che dispone di fonti rilevanti adotta le misure necessarie per controllarne le emissioni e può predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine nonché gli obiettivi, le finalità ed i risultati attesi. Il piano è trasmesso alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se una Parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, può includervi il piano elaborato secondo le disposizioni contenute nel presente paragrafo.

4. Per le nuove fonti, ciascuna Parte impone l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali al fine di controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni, non appena possibile e comunque entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Una Parte può utilizzare valori limite di emissione che siano in linea con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

5. Per le fonti esistenti, ciascuna Parte include in ogni piano nazionale e attua una o più delle misure elencate qui di seguito, tenendo conto della propria situazione nazionale, nonché della fattibilità tecnica ed economica e dell'accessibilità economica delle misure, non appena possibile e comunque entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte:

a) un obiettivo quantificato per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti;

b) valori limite di emissione per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti;

c) l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare le emissioni provenienti da fonti rilevanti;

d) una strategia di controllo «multi-inquinanti» che comporti benefici collaterali per il controllo delle emissioni di mercurio;

e) misure alternative per ridurre le emissioni da fonti rilevanti.

6. Le Parti possono applicare le stesse misure a tutte le fonti rilevanti esistenti o possono adottare misure diverse in relazione alle diverse categorie di fonti. L'obiettivo delle misure applicate da una Parte è realizzare progressi ragionevoli nella riduzione delle emissioni nel corso del tempo.



Traduzione non ufficiale

7. Ciascuna Parte istituisce, non appena possibile e comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, e mantiene in seguito, un inventario delle emissioni provenienti da fonti rilevanti.

8. Nel corso della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti adotta orientamenti riguardanti:

a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati (*cross-media effects, n.d.t.*); e

b) il sostegno alle Parti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli obiettivi e dei valori limite di emissione.

9. La Conferenza delle Parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:

a) i criteri che le Parti possono elaborare a norma del paragrafo 2, lettera b);

b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.

10. La Conferenza delle Parti esamina periodicamente e, se del caso, aggiorna, gli orientamenti elaborati ai sensi dei paragrafi 8 e 9. Le parti tengono conto di questi orientamenti nell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente articolo.

11. Ciascuna Parte riporta informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle sue relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 21, in particolare le informazioni relative alle misure adottate in conformità ai paragrafi dal 4 al 7 ed all'efficacia di queste misure.

Art. 9

Rilasci

1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione dei rilasci di mercurio e dei composti di mercurio, spesso indicati come «mercurio totale» nel suolo e nell'acqua dalle fonti puntali rilevanti non contemplate da altre disposizioni della presente Convenzione.

2. Ai fini del presente articolo:

a) per «rilasci» si intendono i rilasci di mercurio o composti di mercurio nel suolo o nell'acqua;

b) per «fonte rilevante», si intende qualsiasi fonte antropica puntuale significativa di rilasci individuata da una Parte che non sia disciplinata da altre disposizioni della presente Convenzione;



Traduzione non ufficiale

c) per «nuova fonte», si intende qualsiasi fonte rilevante la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata;

d) per «modifica sostanziale», si intende la modifica di una fonte rilevante che determina un aumento significativo dei rilasci, ad esclusione di eventuali variazioni dei rilasci derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla Parte stabilire se una modifica è sostanziale o meno;

e) per «fonte esistente», si intende qualsiasi fonte rilevante che non sia una fonte nuova;

f) per «valore limite di rilascio», si intende un limite, spesso espresso come «mercurio totale» fissato per la concentrazione o la massa di mercurio o di composti di mercurio, rilasciati da una fonte puntuale.

3. Ciascuna Parte provvede, entro e non oltre tre anni dalla entrata in vigore della Convenzione e successivamente a intervalli regolari, ad individuare le categorie di fonti puntuali rilevanti.

4. Una Parte che dispone di fonti rilevanti adotta le misure necessarie per controllare i rilasci e può predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine e gli obiettivi, le finalità ed i risultati attesi. Il piano è trasmesso alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se una Parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, può includervi il piano elaborato sulla base delle disposizioni del presente paragrafo.

5. Le misure devono comprendere uno o più dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

a) valori limite di rilascio per controllare e, ove possibile, ridurre i rilasci provenienti da fonti rilevanti;

b) l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare i rilasci provenienti da fonti rilevanti;

c) una strategia di controllo «multi-inquinanti» che comporti benefici collaterali per il controllo dei rilasci di mercurio;

d) misure alternative per ridurre i rilasci provenienti da fonti rilevanti.

6. Ciascuna Parte realizza, non appena possibile e, comunque, entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, un inventario dei rilasci provenienti da fonti rilevanti che dovrà essere aggiornato anche in futuro.

7. La Conferenza delle Parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:



Traduzione non ufficiale

a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati (*cross-media effects, n.d.f.*);

b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.

8. Ci ciascuna Parte deve includere informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 21, in particolare informazioni relative alle misure adottate conformemente ai paragrafi da 3 a 6 ed all'efficacia di tali misure.

Art. 10

Stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio con esclusione dei rifiuti di mercurio

1. Il presente articolo si applica allo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio, come definiti all'articolo 3, che non rientrano nella definizione di rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11.

2. Ci ciascuna Parte adotta opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio destinati ad un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito della presente Convenzione avvenga in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli eventuali orientamenti e nel rispetto delle eventuali prescrizioni adottate ai sensi del paragrafo 3.

3. La Conferenza delle Parti adotta linee guida per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio, tenendo conto delle pertinenti linee guida messe a punto nell'ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dei loro smaltimento, nonché di altri orientamenti pertinenti. La Conferenza delle Parti può stabilire prescrizioni per lo stoccaggio temporaneo in un allegato aggiuntivo della presente Convenzione in conformità all'articolo 27.

4. Le Parti cooperano, ove opportuno, tra loro e con le organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, al fine di rafforzare lo sviluppo di capacità per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio in questione.

Art. 11

Rifiuti di mercurio

1. Le pertinenti definizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento si applicano ai rifiuti disciplinati dalla presente Convenzione per le Parti della Convenzione di Basilea. Le Parti della



Traduzione non ufficiale

presente Convenzione che non sono Parti della Convenzione di Basilea utilizzano tali definizioni come orientamenti applicabili ai rifiuti di cui alla presente Convenzione.

2. Ai fini della presente Convenzione, per rifiuti di mercurio si intendono sostanze ovvero oggetti:

- a) costituiti da mercurio o da composti di mercurio;
- b) contenenti mercurio o composti di mercurio; o
- c) contaminati da mercurio o composti di mercurio,

in una quantità superiore alle pertinenti soglie definite dalla Conferenza delle Parti, in collaborazione ed in modo armonizzato con gli organi competenti della Convenzione di Basilea, che sono smaltiti o sono destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti secondo le disposizioni degli ordinamenti nazionali o della presente Convenzione. La presente definizione esclude il cappellaccio, la roccia sterile e gli sterili delle attività minerarie, se non provenienti dall'estrazione primaria di mercurio, fatta eccezione per i casi in cui contengano mercurio o composti di mercurio in quantità superiori alle soglie definite dalla Conferenza delle Parti.

3. Ciascuna Parte adotta misure adeguate affinché i rifiuti di mercurio siano:

a) gestiti in modo ecologicamente corretto, tenendo conto delle linee guida messe a punto nell'ambito della Convenzione di Basilea e conformemente alle prescrizioni che la Conferenza della Parti adotta in un allegato aggiuntivo ai sensi dell'articolo 27. Nell'elaborazione di tali prescrizioni, la Conferenza delle Parti tiene conto delle normative e dei programmi di gestione dei rifiuti attuati dalle Parti;

b) recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati unicamente per un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito della presente Convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto in applicazione del paragrafo 3, lettera a);

c) non siano trasportati attraverso le frontiere internazionali da una Parte della Convenzione di Basilea, se non al fine di uno smaltimento ecologicamente corretto, conformemente al presente articolo ed alla Convenzione di Basilea. Nei casi di trasporto attraverso le frontiere internazionali cui non si applica la Convenzione di Basilea, una Parte consente tale trasporto solo dopo aver tenuto debitamente conto delle pertinenti regole, standard e linee guida internazionali.

4. La Conferenza delle Parti si adopera per cooperare strettamente con i competenti organi della Convenzione di Basilea per l'esame e l'aggiornamento, se del caso, degli linee guida di cui al paragrafo 3, lettera a).

5. Le Parti sono incoraggiate a cooperare fra loro e con le organizzazioni intergovernative competenti e, se del caso, con altri soggetti, al fine di sviluppare e mantenere le capacità a livello globale, regionale e nazionale ai fini della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di mercurio.



Traduzione non ufficiale

Art. 12
Siti contaminati

1. Ciascuna Parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio.
2. Gli interventi volti a ridurre i rischi rappresentati da tali siti devono essere effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio presenti in tali siti.
3. Per la gestione dei siti contaminati la Conferenza delle Parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per:
 - a) l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati;
 - b) il coinvolgimento del pubblico;
 - c) le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;
 - d) le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati;
 - e) la valutazione dei benefici e dei costi; e
 - f) la convalida dei risultati
4. Le Parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di strategie ed all'esecuzione di attività volte a individuare, valutare, classificare per ordine di priorità, gestire e, a seconda dei casi, risanare i siti contaminati.

Art. 13
Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento

1. Coerentemente alle proprie politiche, priorità, piani, e programmi nazionali, ciascuna Parte si impegna a fornire, nei limiti delle sue possibilità, risorse per le attività nazionali previste ai fini dell'attuazione della presente Convenzione. Tali risorse possono includere *finanziamenti nazionali nell'ambito delle pertinenti politiche, strategie di sviluppo e budget nazionali*, nonché finanziamenti bilaterali e multilaterali, ed il coinvolgimento del settore privato.
2. L'efficacia complessiva dell'attuazione della presente Convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo dipenderà dall'effettiva attuazione del presente articolo.
3. Le fonti multilaterali, regionali e bilaterali di assistenza nel settore finanziario e tecnico, così come in quello dello sviluppo delle capacità e del trasferimento di tecnologia, sono



Traduzione non ufficiale

incoraggiate, in via d'urgenza, al fine di rafforzare e aumentare le loro attività in relazione al mercurio a sostegno delle Parti che sono paesi in via di sviluppo nell'attuazione della presente Convenzione per quanto concerne le risorse finanziarie, l'assistenza tecnica ed il trasferimento di tecnologia.

4. Le Parti, nei loro interventi in relazione ai finanziamenti, tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e delle circostanze particolari di quelle Parti che sono piccoli Stati insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati.

5. È istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie congrue, prevedibili e tempestive. Il meccanismo deve sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo e le Parti con economia in fase di transizione nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

6. Il meccanismo comprende:

a) il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF); e

b) un programma internazionale specifico (SIP) a sostegno dello sviluppo di capacità e dell'assistenza tecnica.

7. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse finanziarie nuove, prevedibili, congrue e tempestive per coprire i costi legati all'attuazione della presente Convenzione come deciso dalla Conferenza delle Parti. Ai fini della presente Convenzione, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente è posto sotto la guida della Conferenza delle Parti cui deve rendere conto. La Conferenza delle Parti fornisce orientamenti sulle strategie generali, le politiche, le priorità di programma e sui criteri di ammissibilità per avere accesso ed utilizzare queste risorse finanziarie. Inoltre, la Conferenza delle Parti fornisce orientamenti su un elenco indicativo di categorie di attività che potrebbero beneficiare di un sostegno da parte del fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse, sulla base delle decisioni adottate, per coprire i costi incrementali dei benefici ambientali globali e la totalità dei costi, sempre in base alle decisioni adottate, di alcune attività di supporto.

8. Quando fornisce risorse per un'attività, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente dovrebbe tener conto del potenziale di riduzione del mercurio di tale attività proposta in relazione ai suoi costi.

9. Ai fini della presente Convenzione, il programma di cui al paragrafo 6, lettera b), è posto sotto la guida della Conferenza delle Parti alla quale deve render conto. La Conferenza delle Parti, alla sua prima riunione, decide in merito all'istituzione, che deve essere un'entità esistente, presso la quale il programma è ospitato e fornisce all'istituzione in questione orientamenti, anche in merito alla durata del programma. Tutte le Parti e gli altri soggetti interessati sono invitati, su base volontaria, a fornire risorse finanziarie al programma.



Traduzione non ufficiale

10. La Conferenza delle Parti e le entità che costituiscono il meccanismo stabiliscono di comune accordo, in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti, le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi.

11. Entro la sua terza riunione e, in seguito, a intervalli regolari, la Conferenza delle Parti esamina il livello di finanziamento e gli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti ai soggetti ai quali è affidata la gestione operativa del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, nonché la loro efficacia e capacità di far fronte alle esigenze in costante evoluzione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia in fase di transizione. Sulla base di questo esame, adotta le misure appropriate per migliorare l'efficacia del meccanismo.

12. Tutte le Parti, nei limiti delle loro capacità, sono invitate a contribuire al meccanismo. Il meccanismo incoraggia la predisposizione di risorse provenienti da altre fonti, compreso il settore privato, e punta a mobilitare tali risorse per le attività che sostiene.

Art. 14

Sviluppo di capacità, assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia

1. Le Parti collaborano al fine di garantire, nei limiti delle rispettive possibilità, sviluppo di capacità e assistenza tecnica adeguati e tempestivi alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare le Parti che sono paesi meno sviluppati ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonché alle Parti con economia in fase di transizione, al fine di assisterle ad adempiere gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione.

2. Lo sviluppo di capacità e l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1 ed all'articolo 13, possono essere realizzati mediante accordi regionali, subregionali e nazionali, che possono coinvolgere i centri regionali e subregionali esistenti, tramite altri strumenti multilaterali e bilaterali e mediante partenariati, compresi i partenariati che coinvolgono il settore privato. Per rafforzare l'efficacia dell'assistenza tecnica e la sua fornitura si deve mirare alla cooperazione ed al coordinamento con altri accordi ambientali multilaterali nel settore dei prodotti chimici e dei rifiuti.

3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti nei limiti delle loro capacità, promuovono e agevolano, con il sostegno del settore privato e di altri soggetti interessati, ove opportuno, lo sviluppo, il trasferimento, la diffusione ed il relativo accesso alle più aggiornate tecnologie alternative, ecologicamente corrette, a beneficio delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonché delle Parti con economia in fase di transizione, al fine di rafforzare la loro capacità di attuare efficacemente la presente Convenzione.

4. La Conferenza delle Parti, entro la sua seconda riunione, ed in seguito a intervalli regolari, alla luce delle osservazioni scritte e delle relazioni delle Parti, ivi comprese quelle previste dall'articolo 21, nonché delle informazioni fornite da altre parti interessate:



Traduzione non ufficiale

a) esamina le informazioni sulle iniziative in corso e i progressi compiuti nel campo delle tecnologie alternative;

b) valuta le esigenze delle Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di tecnologie alternative; e

c) identifica le criticità affrontate dalle Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di trasferimento tecnologico.

5. La Conferenza delle Parti elabora raccomandazioni sulle modalità di rafforzamento dello sviluppo di capacità, dell'assistenza tecnica e del trasferimento di tecnologia ai sensi del presente articolo.

Art. 15

Comitato per l'attuazione e l'osservanza della Convenzione

1. È istituito un meccanismo che ha il fine di promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione e verificarne l'osservanza, che prevede un comitato in qualità di organo sussidiario della Conferenza delle Parti. Tale meccanismo, ivi compreso il comitato, mira a svolgere una funzione di sostegno e presta particolare attenzione alle capacità e situazioni nazionali delle Parti.

2. Il comitato promuove l'attuazione e verifica l'osservanza di tutte le disposizioni della presente Convenzione. Il comitato esamina, sia a livello individuale che sistemico, le questioni attinenti all'attuazione ed all'osservanza, formulando, se del caso, raccomandazioni indirizzate alla Conferenza delle Parti.

3. Il comitato è composto da 15 membri nominati dalle Parti ed eletti dalla Conferenza delle Parti, nel rispetto di un'equa rappresentanza geografica sulla base delle cinque regioni delle Nazioni Unite; i primi membri sono eletti nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti e, in seguito, secondo le regole di procedura approvate dalla Conferenza delle Parti ai sensi del paragrafo 5; i membri del comitato devono possedere competenza in un settore rilevante in relazione alla presente Convenzione e rispecchiare un adeguato equilibrio di competenze.

4. Il comitato può esaminare istanze sulla base di:

a) comunicazioni scritte trasmesse dalle Parti per quanto concerne il rispetto delle disposizioni;

b) relazioni nazionali trasmesse ai sensi dell'articolo 21; e

c) richieste da parte della Conferenza delle Parti.

5. Il comitato elabora le proprie regole di procedura, che sono sottoposte all'approvazione della Conferenza delle Parti in occasione della seconda riunione; la Conferenza delle Parti può adottare clausole aggiuntive al mandato del comitato.



Traduzione non ufficiale

6. Il comitato si adopera per adottare le proprie raccomandazioni per consenso. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, non si raggiunga un consenso in seno al comitato, le raccomandazioni sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, sulla base di un *quorum* di due terzi dei membri.

Art. 16

Aspetti legati alla salute

1. Le Parti sono invitate a:

a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi mirati a individuare e proteggere le popolazioni a rischio, in particolare le popolazioni vulnerabili, eventualmente anche adottando linee guida sanitarie scientificamente fondate relative all'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio, fissando, ove opportuno, obiettivi di riduzione dell'esposizione al mercurio, attività di comunicazione/istruzione rivolte alla popolazione, con la partecipazione del settore sanitario pubblico e di altri settori interessati;

b) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e prevenzione scientificamente fondati concernenti l'esposizione professionale al mercurio ed ai composti del mercurio;

c) promuovere adeguati servizi di assistenza sanitaria per la prevenzione, il trattamento e l'assistenza alle popolazioni colpite dall'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio; e

d) istituire e rafforzare, ove opportuno, le capacità istituzionali e dei professionisti che operano nel settore della salute per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento ed il monitoraggio dei rischi per la salute connessi all'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio.

2. La Conferenza delle Parti, nell'esaminare le questioni o le attività legate alla salute, dovrebbe:

a) consultare e collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale del lavoro e, ove opportuno, altre organizzazioni intergovernative competenti; e

b) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale del lavoro e, ove opportuno, altre organizzazioni intergovernative competenti.

Art. 17



Traduzione non ufficiale

Scambio di informazioni

1. Ciascuna Parte agevola lo scambio di:

a) informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative al mercurio e ai composti di mercurio, ivi comprese informazioni tossicologiche, ecotossicologiche e relative alla sicurezza;

b) informazioni sulla riduzione o l'eliminazione della produzione, dell'uso, del commercio, delle emissioni e dei rilasci di mercurio e di composti del mercurio;

c) informazioni sulle alternative tecnicamente ed economicamente valide ai:

i) prodotti con aggiunta di mercurio,

ii) processi produttivi in cui vengono utilizzati mercurio o composti di mercurio, e

iii) le attività e processi che producono emissioni o rilasci di mercurio o di composti di mercurio;

ivi comprese le informazioni sui rischi sanitari e ambientali nonché i costi economici e sociali ed i benefici di tali alternative; e

d) dati epidemiologici concernenti gli impatti sulla salute derivanti dall'esposizione al mercurio ed ai composti di mercurio, in stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità e altre organizzazioni competenti, ove opportuno.

2. Le Parti possono scambiarsi le informazioni di cui al paragrafo 1, direttamente, tramite il Segretariato, o in collaborazione con altre organizzazioni competenti, compresi i segretariati delle convenzioni relative alle sostanze chimiche e ai rifiuti, se del caso.

3. Il Segretariato agevola la cooperazione per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo, così come la collaborazione con le organizzazioni competenti, compresi i segretariati degli accordi multilaterali sull'ambiente ed altre iniziative internazionali. In aggiunta alle informazioni fornite dalle Parti, queste informazioni devono includere le informazioni provenienti dalle organizzazioni intergovernative e non governative e dalle istituzioni nazionali e internazionali con competenze nel settore del mercurio.

4. Ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni nell'ambito della presente Convenzione, anche in relazione al consenso delle Parti importatrici di cui all'articolo 3.

5. Ai fini della presente Convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le Parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente Convenzione garantiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.



Traduzione non ufficiale

Art. 18

Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

1. Ciascuna Parte, nei limiti delle sue capacità, promuove e facilita:
 - a) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni disponibili concernenti:
 - i) l'impatto ambientale e sulla salute del mercurio e dei composti di mercurio;
 - ii) le alternative esistenti al mercurio ed ai suoi composti;
 - iii) i temi individuati al paragrafo 1 dell'articolo 17;
 - iv) i risultati delle proprie attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui all'articolo 19, e
 - v) le attività per adempiere i propri obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
 - b) l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico riguardo agli effetti dell'esposizione al mercurio ed ai composti di mercurio sulla salute umana e sull'ambiente in collaborazione con le pertinenti organizzazioni intergovernative e non governative e le popolazioni vulnerabili, ove opportuno.
2. Ciascuna Parte utilizza i meccanismi esistenti o valuta la possibilità di mettere a punto dei meccanismi, quali i registri dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti, se del caso, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantità annue di mercurio e di composti di mercurio che vengono emessi, rilasciati o smaltiti tramite le attività umane.

Art. 19

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

1. Le Parti, tenuto conto delle proprie capacità e circostanze specifiche, si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare:
 - a) gli inventari sugli usi, il consumo, le emissioni in atmosfera ed i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio;
 - b) la modellizzazione ed il monitoraggio, su basi geograficamente rappresentative, dei livelli di mercurio e di composti di mercurio nelle popolazioni vulnerabili e nei comparti ambientali, in particolare nel biota, come i pesci, i mammiferi marini, le tartarughe marine e gli uccelli, nonché la collaborazione per la raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati;
 - c) le valutazioni dell'impatto del mercurio e dei composti di mercurio sulla salute umana e l'ambiente, oltre alle conseguenze sociali, economiche e culturali, in particolare in relazione alle popolazioni vulnerabili;



Traduzione non ufficiale

d) metodologie armonizzate per le attività realizzate ai sensi dei punti a), b) e c) del presente paragrafo;

e) informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto (compresi il trasporto ed il deposito a lunga distanza), la trasformazione ed il destino del mercurio e dei composti di mercurio nei diversi ecosistemi, tenendo nella dovuta considerazione la distinzione tra emissioni e rilasci di mercurio di origine naturale, antropica e della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici;

f) informazioni sul commercio e gli scambi di mercurio, di composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e

g) informazione e ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio, sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio.

2. Le Parti, ove opportuno, nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1 dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti.

Art. 20

Piani di attuazione

1. Ciascuna Parte può, a seguito di una valutazione iniziale, sviluppare e realizzare un piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali, per adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. I piani in questione dovrebbero essere trasmessi al Segretariato rapidamente dopo la loro messa a punto.

2. Ciascuna Parte può rivedere e aggiornare il proprio piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali e facendo riferimento agli orientamenti impartiti dalla Conferenza delle Parti e ad altri orientamenti pertinenti.

3. Le Parti, quando svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2, dovrebbero consultare, a livello nazionale, i soggetti portatori di interesse al fine di facilitare lo sviluppo, l'attuazione, la revisione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.

4. Le Parti possono anche coordinarsi in relazione ai piani regionali per facilitare l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 21

Trasmissione delle relazioni

1. Ciascuna Parte informa la Conferenza delle Parti, tramite relazione al Segretariato, sulle misure adottate per attuare le disposizioni della presente Convenzione e sull'efficacia di



Traduzione non ufficiale

tali misure e degli eventuali elementi di criticità incontrati nell'attuazione degli obiettivi della Convenzione.

2. Le Parti includono nelle loro relazioni le informazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione.

3. La Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima riunione, stabilisce la periodicità ed il formato delle relazioni che le Parti sono tenute a rispettare, tenendo conto dell'opportunità di un coordinamento con le altre convenzioni pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.

Art. 22

Valutazione dell'efficacia

1. La Conferenza delle Parti valuta l'efficacia della presente Convenzione, entro e non oltre sei anni dopo la data di entrata in vigore e, in seguito periodicamente, ad intervalli da

essa stabiliti.

2. Al fine di facilitare la valutazione, la Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima riunione, provvede a stabilire le modalità per ottenere dati di monitoraggio comparabili sulla presenza ed i movimenti del mercurio e dei composti di mercurio nell'ambiente, nonché sulle tendenze dei livelli di mercurio e dei composti di mercurio rilevati nei bioti e nelle popolazioni vulnerabili.

3. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche, finanziari ed economiche disponibili, ivi compresi:

a) le relazioni e altri dati di monitoraggio forniti alla Conferenza delle Parti in applicazione del paragrafo 2;

b) le relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21;

c) le informazioni e le raccomandazioni fornite ai sensi dell'articolo 15; e

d) le relazioni e le altre informazioni pertinenti sul funzionamento dei meccanismi in materia di assistenza finanziaria, trasferimento di tecnologia e sviluppo delle capacità istituiti nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 23

Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti.



Traduzione non ufficiale

2. Il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente convoca la prima riunione della Conferenza delle Parti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza stessa.

3. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogniqualvolta la Conferenza lo ritenga necessario o qualora una delle Parti lo richieda per iscritto, purché tale richiesta venga supportata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta è stata comunicata alle Parti dal Segretariato.

4. In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti delibera e adotta all'unanimità le norme di procedura e le norme finanziarie applicabili alla Conferenza stessa ed ai suoi eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano l'attività del Segretariato.

5. La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l'attuazione della presente Convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a questo fine:

a) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione della presente Convenzione;

b) coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali e con gli enti intergovernativi e non governativi competenti;

c) esamina con regolarità tutte le informazioni messe a sua disposizione ed a disposizione del Segretariato ai sensi dell'articolo 21;

d) esamina le raccomandazioni trasmesse dal comitato per l'attuazione e l'osservanza;

e) considera e intraprende eventuali azioni aggiuntive ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione; e

f) procede al riesame gli allegati A e B in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

6. Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati che non sono Parti della presente Convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi organismo o agenzia, nazionale o internazionale, di tipo governativo o non governativo, competente nei settori disciplinati dalla presente Convenzione e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato ad una riunione della Conferenza delle Parti in qualità di osservatore può essere ammesso, salvo che almeno un terzo delle Parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione di osservatori è disciplinata dalle regole di procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.

Art. 24



Traduzione non ufficiale

Segretariato

1. È istituito un Segretariato.

2. Il Segretariato svolge le seguenti funzioni:

a) organizza le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi ausiliari e fornisce loro i servizi necessari;

b) presta, su richiesta, assistenza alle Parti, in particolare alle Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia in fase di transizione, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;

c) garantisce il coordinamento, se del caso, con i segretariati di altri organismi internazionali pertinenti, in particolare con quelli delle altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti;

d) assiste le Parti al fine dello scambio di informazioni concernenti l'attuazione della presente Convenzione;

e) prepara e mette a disposizione delle Parti relazioni periodiche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 15 e 21 e di altre informazioni disponibili;

f) conclude, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni; e

g) svolge le altre funzioni del Segretariato previste dalla presente Convenzione nonché eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza delle Parti.

3. Le funzioni del Segretariato della presente Convenzione sono svolte dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, a meno che la Conferenza delle Parti non decida, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del Segretariato ad una o più organizzazioni internazionali.

4. La Conferenza delle Parti, in consultazione con gli organismi internazionali competenti, può adoperarsi per rafforzare la cooperazione ed il coordinamento tra il Segretariato e i segretariati di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti. La Conferenza delle Parti, in consultazione con organismi internazionali competenti, può fornire ulteriori orientamenti in materia.

Art. 25

Composizione delle controversie

1. Le Parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.



Traduzione non ufficiale

2. Nel ratificare, accettare, approvare la Convenzione o nell'accedervi, oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che non sia un'organizzazione regionale per l'integrazione economica, può dichiarare, con atto scritto trasmesso al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione riconosce come obbligatori, nei confronti di qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambi i mezzi di risoluzione delle controversie di seguito indicati:

- a) l'arbitrato, conformemente alla procedura stabilita nella parte I dell'Allegato E;
- b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

3. Le Parti che sono organizzazioni regionali per l'integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

4. Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino ad un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della stessa.

5. La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di revoca o una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti in corso dinanzi ad un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le parti della controversia non concordino diversamente.

6. Se le parti di una controversia non hanno accettato la stessa procedura di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2 o 3, e se non sono avvenute ad una composizione della controversia mediante la procedura di cui al paragrafo 1 nei dodici mesi successivi alla notifica dell'esistenza della controversia da una Parte all'altra, la controversia può essere deferita ad una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti in causa. La procedura di cui alla parte II dell'Allegato E si applica alla conciliazione ai sensi del presente articolo.

Art. 26

Modifiche della Convenzione

1. Qualsiasi Parte può proporre modifiche della presente Convenzione.

2. Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo delle eventuali modifiche proposte è trasmesso dal Segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della riunione alla quale verrà presentato per l'adozione. Il Segretariato comunica altresì le modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al Depositario.

3. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di modifica della presente Convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, la modifica è adottata, come estrema risorsa, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti.



Traduzione non ufficiale

4. La modifica è notificata dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al Depositario. Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le Parti che hanno deciso di essere vincolate a quanto contenuto nel testo di tale modifica, il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti che erano Parti al momento dell'adozione della modifica. In seguito, per qualsiasi altra Parte, la modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della modifica.

Art. 27

Adozione e modifica degli allegati

1. Gli allegati della presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati.

2. Ulteriori allegati adottati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione riguardano esclusivamente questioni di carattere procedurale, scientifico, tecnico o amministrativo.

3. Ai fini della proposta, adozione ed entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:

a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3;

b) se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il Depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle Parti l'adozione di tale allegato. Il Depositario informa tempestivamente tutte le Parti circa eventuali notifiche di questo tipo pervenutegli. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Depositario che essa ritira una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo e, in tal caso, l'allegato entra in vigore per la Parte interessata, secondo le disposizioni di cui alla lettera c); e

c) allo scadere di un anno dalla data in cui il Depositario ha comunicato l'adozione di un allegato aggiuntivo, quest'ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente Convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, fatto salvo che un emendamento ad un allegato non entra in vigore nei confronti delle Parti che abbiano reso una dichiarazione in merito alle modifiche degli allegati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 30, nel qual caso una siffatta modifica entra in vigore per tale Parte il



Traduzione non ufficiale

novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il Depositario, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.

5. Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi ad una modifica della Convenzione, l'allegato aggiuntivo o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione.

Art. 28

Diritto di voto

1. Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

2. Un'organizzazione per l'integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della presente Convenzione. L'organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

Art. 29

Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali per l'integrazione economica a Kumamoto, Giappone, il 10 e 11 ottobre 2013, e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York fino al 9 ottobre 2014.

Art. 30

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni per l'integrazione economica regionale. Essa è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni per l'integrazione economica regionale a partire dal giorno successivo a quello in cui non è più aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione vengono depositati presso il Depositario.

2. Qualsiasi organizzazione per l'integrazione economica regionale che diventa Parte della presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Qualora uno o più Stati membri di una simile organizzazione siano Parti della Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono in merito alle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare simultaneamente i diritti derivanti dalla Convenzione.



Traduzione non ufficiale

3. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione per l'integrazione economica regionale dichiara l'ambito della sua competenza relativamente alle materie disciplinate dalla Convenzione. Tale organizzazione informa il Depositario, il quale a sua volta informa le Parti, circa ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.
4. Ciascuno Stato o organizzazione regionale per l'integrazione economica è invitato a trasmettere al Segretariato, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla Convenzione, informazioni sulle misure adottate per attuare la Convenzione.
5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna Parte può dichiarare che qualsiasi modifica di un allegato entrerà in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.

Art. 31

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale per l'integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo che sia stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.
3. Ai fini di quanto disposto nei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale per l'integrazione economica non è conteggiato in più rispetto allo strumento depositato dagli Stati membri di detta organizzazione.

Art. 32

Riserve

La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve.

Art. 33

Recesso



Traduzione non ufficiale

1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per una Parte, tale Parte può in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta al Depositario.
2. Tale recesso ha effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica ovvero ad una data posteriore specificata nella notifica.

Art. 34
Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione.

Art. 35
Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono da considerarsi paritariamente autentici, è depositato presso il Depositario.

In fede, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.



Traduzione non ufficiale

Allegato A**Prodotti con aggiunta di mercurio**

I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal presente allegato:

- a) prodotti essenziali per impieghi di protezione civile o militari;
- b) prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura di strumenti o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;
- c) in assenza di valide alternative prive di mercurio, interruttori e relé, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i *display* elettronici, e dispositivi di misurazione;
- d) prodotti usati in pratiche tradizionali o religiose; e
- e) vaccini contenenti tiomersale come conservante.

Parte I: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 1

Prodotti con aggiunta di mercurio	Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono più consentiti (data di eliminazione progressiva)
Batterie, ad eccezione delle batterie a bottone all'ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio < 2 % e batterie a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2 %	2020



Traduzione non ufficiale

Interruttori e relé, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitance e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e relé RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relé)	2020
Lampade fluorescenti compatte per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per bruciatore	2020
Lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione: a) a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina; b) a fosfori alosfosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10mg per lampada.	2020
Prodotti con aggiunta di mercurio	Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono più consentiti (data di eliminazione progressiva)
Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione (H-PMV) per usi generali di illuminazione.	2020
Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per display elettronici: a) lampade corte (≤ 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada b) lampade medie (> 500 mm e ≤ 1500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada c) lampade lunghe (> 1500 mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada	2020
Cosmetici (con tenore di mercurio superiore a 1 ppm) comprendenti saponi e creme schiarenti, ma ad esclusione dei cosmetici per la zona degli occhi in cui il mercurio è utilizzato come agente di conservazione per il quale non sono disponibili alternative efficaci e sicure. ⁽¹⁾	2020
Pesticidi, biocidi e antisettici topici	2020
I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici, ad eccezione dei dispositivi di misurazione non elettronici, incorporati in apparecchiature di grandi dimensioni o utilizzati per misurazioni ad alta precisione, qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio: a) barometri; b) igrometri; c) manometri; d) termometri;	2020



Traduzione non ufficiale

e) sfigmomanometri.	
---------------------	--

(4) I cosmetici, saponi o creme contenenti mercurio sotto forma di contaminante in tracce non sono considerati.

Parte II: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 3

Prodotti con aggiunta di mercurio	Disposizioni
-----------------------------------	--------------



Traduzione non ufficiale

Amalgama dentale	<p>Le misure che una Parte è tenuta ad adottare per eliminare progressivamente l'amalgama dentale tengono conto delle sue circostanze nazionali e degli orientamenti internazionali in materia e comprendono due o più misure tra quelle di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none">i) fissazione di obiettivi nazionali in materia di prevenzione delle carie dentali e promozione dell'igiene dentale, in modo da ridurre al minimo le esigenze in materia di otturazioni dentali;ii) fissazione di obiettivi nazionali destinati a minimizzarne l'uso;iii) promozione, per le otturazioni dentali, dell'uso di alternative senza mercurio, clinicamente efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi;iv) promozione della ricerca e dello sviluppo di materiali di qualità senza mercurio per le otturazioni dentali;v) incentivazione delle organizzazioni professionali rappresentative e delle facoltà di odontoiatria a educare e formare i professionisti e gli studenti di questo settore affinché utilizzino alternative senza mercurio per le otturazioni dentali e promuovano le migliori pratiche in materia di gestione;vi) disincentivazione delle polizze assicurative e dei programmi che favoriscono l'uso dell'amalgama rispetto alle otturazioni che non utilizzano mercurio;vii) incentivazione delle polizze assicurative e di programmi che favoriscono l'uso di alternative di qualità all'amalgama dentale per le otturazioni dentali;viii) limitazione dell'uso dell'amalgama dentale alla sua forma incapsulata;ix) promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali negli ambulatori dentistici per ridurre i rilasci di mercurio e dei suoi composti nell'acqua e nel suolo.
------------------	---

Allegato B

Traduzione non ufficiale

Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurioParte I: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 2

Processi di fabbricazione che prevedono l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio	Data di eliminazione progressiva
Produzione di cloro-alcali	2025
Produzione di acetaldeide in cui sono utilizzati mercurio o composti di mercurio come catalizzatori	2018

Parte II: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 3

Processi che prevedono l'utilizzo di mercurio	Disposizioni
Produzione di cloruro di vinile monomero	Le misure che le Parti sono tenute ad adottare comprendono, tra l'altro: i) riduzione, rispetto al 2010, dell'utilizzo di mercurio del 50 % per unità di produzione entro il 2020; ii) promozione delle misure destinate a ridurre la dipendenza nei confronti del mercurio provenienti dall'estrazione primaria; iii) adozione di misure per ridurre le emissioni e i rilasci del mercurio nell'ambiente; iv) sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dei catalizzatori e dei processi senza mercurio; v) divieto dell'utilizzo del mercurio entro cinque anni dal momento in cui la Conferenza delle Parti decide che sulla base dei processi esistenti sono tecnicamente ed economicamente realizzabili catalizzatori senza mercurio; vi) comunicazione alla Conferenza delle Parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21.
Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio	Le misure che le parti sono tenute ad adottare comprendono, tra l'altro: i) misure destinate a ridurre l'utilizzo del mercurio in vista dell'eliminazione totale il più



Traduzione non ufficiale

	<p>rapidamente possibile, al massimo entro 10 anni dall'entrata in vigore della Convenzione;</p> <p>ii) riduzione, rispetto al 2010, delle emissioni e dei rilasci del 50 % per unità di produzione entro il 2020;</p> <p>iii) divieto dell'uso del mercurio nuovo da estrazione primaria;</p> <p>iv) sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo in materia di processi senza mercurio;</p> <p>v) divieto dell'utilizzo del mercurio entro cinque anni dal momento in cui la Conferenza delle Parti decide che i processi che non si avvalgono di mercurio sono tecnicamente ed economicamente realizzabili;</p> <p>vi) comunicazione alla Conferenza delle Parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21.</p>
Produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio	<p>Le misure che le Parti sono tenute ad adottare comprendono, tra l'altro:</p> <p>i) adozione di misure destinate a ridurre l'utilizzo del mercurio in vista dell'eliminazione totale il più rapidamente possibile, al massimo entro 10 anni dall'entrata in vigore della Convenzione;</p> <p>ii) adozione di misure destinate a ridurre la dipendenza nei confronti del mercurio proveniente dall'estrazione primaria;</p> <p>iii) adozione di misure destinate a ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'ambiente;</p> <p>iv) incentivazione della ricerca e dello sviluppo nel settore dei catalizzatori e dei processi senza mercurio;</p> <p>v) comunicazione alla Conferenza delle Parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21;</p> <p>Il paragrafo 6 dell'articolo 5 non si applica a questo processo manifatturiero.</p>

Allegato C

*Traduzione non ufficiale***Attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala****Piani d'azione nazionali**

1. Le Parti soggette alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, includono nei loro piani nazionali:

- a) obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione;
- b) misure per l'eliminazione di:
 - i) amalgami di minerale grezzo;
 - ii) combustione all'aria aperta di amalgami o di amalgami trattati;
 - iii) combustione di amalgama nelle aree residenziali; e
 - iv) lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili cui è stato aggiunto del mercurio, senza prima eliminarlo;
- c) misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione del settore delle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
- d) stime di base delle quantità di mercurio e delle pratiche utilizzate nel settore dell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;
- e) strategie per la promozione della riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio, e dell'esposizione a questa sostanza, dell'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, includendo i metodi che non utilizzano mercurio;
- f) strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti di mercurio da fonti nazionali e estere destinati ad essere utilizzati nelle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
- g) strategie per coinvolgere i soggetti interessati nell'attuazione e lo sviluppo continuo del piano d'azione nazionale;
- h) una strategia di sanità pubblica relativa all'esposizione al mercurio dei lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunità. Tale strategia dovrebbe includere, tra l'altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari ed una campagna di sensibilizzazione con l'utilizzo delle strutture sanitarie;
- i) strategie per prevenire l'esposizione al mercurio utilizzato nelle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in età fertile (soprattutto le donne in stato di gravidanza);



Traduzione non ufficiale

j) strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala ed alle comunità interessate; e

k) un calendario per l'attuazione del piano d'azione nazionale.

2. Ciascuna Parte può includere nel proprio piano di azione nazionale strategie supplementari per conseguire i propri obiettivi, come l'uso o l'introduzione di norme relative alle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza l'utilizzo di mercurio e meccanismi basati sul mercato o strumenti di marketing.

Allegato D



Traduzione non ufficiale

Elenco delle fonti puntuali di emissioni atmosferiche di mercurio e di composti di mercurio

Categorie di fonti puntuali:

- centrali elettriche a carbone;
- caldaie industriali a carbone;
- processi di fusione e arrostimento utilizzati per la produzione di metalli non ferrosi; ⁽¹⁾
- impianti per l'incenerimento dei rifiuti
- impianti per la produzione di clinker da cemento.

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, per «metalli non ferrosi» si intendono il piombo, lo zinco, il rame e l'oro industriale.

Allegato E



*Traduzione non ufficiale***Procedure di arbitrato e conciliazione****Parte I: Procedura di arbitrato**

La procedura di arbitrato secondo quanto disposto al paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 25 della presente Convenzione si articola come segue:

1. 2.

Art. 1

1. Una Parte può avviare il procedimento di arbitrato conformemente all'articolo 25 della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia. La notifica è accompagnata da una dichiarazione esplicita in relazione alla volontà di ricorrere alla procedura di arbitrato, unitamente a tutti i documenti giustificativi e indica l'oggetto dell'arbitrato, in particolare gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è controversa.

2. La parte ricorrente notifica al Segretariato il fatto che sottopone una controversia ad arbitrato in conformità alle previsioni dell'articolo 25 della Convenzione. La notifica è corredata della notifica scritta della parte ricorrente, della dichiarazione esplicita in relazione alla volontà di ricorrere alla procedura di arbitrato e dei documenti giustificativi di cui al precedente paragrafo 1. Il Segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti.

Art. 2

1. Se la controversia è sottoposta ad arbitrato ai sensi del precedente articolo 1, viene costituito un tribunale arbitrale composto da tre membri.

2. Ciascuna delle parti della controversia designa un arbitro; i due arbitri designati nominano di comune accordo un terzo arbitro che funge da presidente del tribunale. In caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Il presidente del tribunale non deve essere un cittadino di una delle parti in causa, né avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo.

3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.

Art. 3

Traduzione non ufficiale

1. Se una delle parti della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte convenuta riceve la notifica dell'arbitrato, l'altra parte può informare al riguardo il Segretario generale delle Nazioni Unite, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi.

2. Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Art. 4

Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed alle norme di diritto internazionale.

Art. 5

Salvo che le parti della controversia convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole di procedura.

Art. 6

Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle parti, può raccomandare essenziali misure provvisorie di protezione.

Art. 7

Le parti della controversia agevolano l'attività del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per:

- a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e
- b) consentire al tribunale, qualora sia necessario, di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.

Art. 8



Traduzione non ufficiale

Le parti della controversia e gli arbitri hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione o documento ottenuti in via confidenziale nel corso dei lavori del tribunale arbitrale.

Art. 9

A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso, i costi del tribunale sono suddivisi in parti uguali tra le parti alla controversia. Il tribunale tiene un registro di tutte le spese e fornisce un estratto finale alle parti.

Art. 10

Ogni Parte che abbia un interesse di rilevanza giuridica riguardo all'oggetto della controversia, interesse che può essere influenzato dalla decisione, può intervenire nel procedimento con il consenso del tribunale arbitrale.

Art. 11

Il tribunale arbitrale può decidere di accogliere e determinare delle contro-pretese che scaturiscano direttamente dalla fattispecie oggetto della controversia.

Art. 12

Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura sia su quelle di merito, sono adottate a maggioranza dei componenti.

Art. 13

1. Qualora una delle parti della controversia non si presenti davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al procedimento.

2. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.

Art. 14



Traduzione non ufficiale

Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione definitiva entro cinque mesi a decorrere dalla data in cui è stato istituito al completo di tutti i membri, a meno che ritenga necessario prolungare tale termine per un periodo che non deve superare ulteriori cinque mesi.

Art. 15

La decisione finale del tribunale arbitrale deve essere limitata all'oggetto della controversia e deve esplicitare le motivazioni sulle quali è basata. La decisione riporta i nomi dei membri che hanno contribuito alla sua emanazione nonché la data della decisione finale. Ogni membro del tribunale può allegare un parere separato e diverso dalla decisione finale.

Art. 16

La decisione finale è vincolante per le parti della controversia. L'interpretazione della presente Convenzione resa dalla decisione finale è vincolante per una Parte che interviene ai sensi del precedente articolo 10 nella misura in cui riguarda una questione in relazione alla quale tale Parte è intervenuta. La decisione finale è inappellabile, a meno che le parti della controversia abbiano preventivamente convenuto una procedura d'appello.

Art. 17

Eventuali disaccordi che dovessero insorgere tra i soggetti vincolati dalla decisione finale ai sensi del precedente articolo 16, per quanto riguarda l'interpretazione o l'attuazione della decisione finale, possono essere sottoposti da una parte al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza.

Parte II: Procedura di conciliazione

La procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente Convenzione, è la seguente:

Art. 1

La richiesta di una parte contendente di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente convenzione deve essere trasmessa per



Traduzione non ufficiale

iscritto al Segretariato, con copia all'altra o alle altre parti in causa. Il Segretariato conseguentemente ne dà tempestiva informazione a tutte le Parti.

Art. 2

1. Salvo che le parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione è composta da tre membri, uno dei quali è designato da ciascuna parte in causa, mentre il presidente è scelto di comune accordo dai suddetti membri.

2. Nel caso di controversia tra più di due parti, le parti portatrici dello stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione.

Art. 3

Se le parti non hanno ancora nominato i membri della commissione, entro un termine di due mesi dalla data di ricevimento da parte del Segretariato della richiesta scritta di cui all'articolo 1, il Segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte, procede alle designazioni necessarie entro un ulteriore termine di due mesi.

Art. 4

Qualora il presidente della commissione di conciliazione non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle parti, alla designazione del presidente entro un ulteriore termine di due mesi.

Art. 5

La commissione di conciliazione assiste in modo indipendente e imparziale le parti della controversia nel loro tentativo di raggiungere una composizione amichevole.

Art. 6

1. La commissione di conciliazione può svolgere le procedure di conciliazione nel modo che ritiene più appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche e degli eventuali pareri delle parti contendenti, ivi comprese le richieste di una rapida risoluzione. Può adottare le proprie regole di procedura in funzione delle esigenze, salvo diversa decisione delle parti.



Traduzione non ufficiale

2. La commissione di conciliazione può, in qualsiasi momento nel corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per la risoluzione della controversia.

Art. 7

Le parti della controversia cooperano con la commissione di conciliazione. In particolare si adoperano per soddisfare le richieste della commissione in relazione alla trasmissione di materiale scritto, alla fornitura dei mezzi di prova ed alla partecipazione alle riunioni. Le parti contendenti ed i membri della commissione di conciliazione hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.

Art. 8

La commissione di conciliazione assume le proprie decisioni a maggioranza di voti espressi dai propri membri.

Art. 9

Salvo che la controversia sia stata già risolta, la commissione di conciliazione, entro dodici mesi dalla sua piena costituzione, elabora una relazione contenente raccomandazioni per la risoluzione della disputa di cui le parti della controversia devono tenere conto in buona fede.

Art. 10

In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione a prendere in esame una controversia, sarà la commissione stessa a decidere in merito alla propria competenza.

Art. 11

Le spese della commissione di conciliazione, sono a carico in egual misura delle parti della disputa, salvo che le parti stesse abbiano concordato diversamente. La commissione tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.



